



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. /fasc. ABAP (Giada)

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 3699]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI, PROVINCE DI ORISTANO e SUD SARDEGNA (Regione Autonoma della Sardegna) – Progetto di “Metanizzazione Sardegna - tratto SUD” – Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Enura S.p.A. (già Società SNAM RETE GAS S.p.A.)

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p. c.

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3699]
(ctva@pec.minambiente.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

e. p.c.

☞ Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

☞ Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

☞ Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

☞ Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società **SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGOS/TECLEG/CENORD/324 del 21/09/2017, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione presentata con la relativa istanza del 15/06/2017 (prot. n. INGCOS/TECLEG/CENORD/CAS-132) alla Regione Autonoma della Sardegna – ai sensi della previgente Parte II del D.Lgs. 152/2006 – per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (innovato dal D.Lgs. 104/2017, entrato in vigore per la relativa previsione il 16/05/2017), per il progetto definitivo relativo alla "Metanizzazione Sardegna – tratto SUD", localizzato nella Città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.22335 del 29/09/2017, ha chiesto alla Società **SNAM Rete Gas S.p.A.** il perfezionamento della documentazione trasmessa il 21/09/2019 con la predetta nota.

CONSIDERATO che la Società **SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGOS/TECLEG/CENORD/334 del 03/10/2017, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione chiesta dallo stesso Ministero con la predetta nota del 29/09/2019.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.22335 del 29/09/2017, ha chiesto alla Società **SNAM Rete Gas S.p.A.** il perfezionamento della documentazione trasmessa il 21/09/2019 con la predetta nota.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di una serie di interventi che riguardano la distribuzione del metano nella regione Sardegna, interessando la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e del Sud Sardegna, e i comuni di Assemmini, Cagliari, Capoterra, Carbonia, Decimoputzu, Domusnovas, Guspini, Iglesias, Marrubiu, Mogoro, Musei, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, San Gavino Monreale, Sanluri, Santa Giusta, Sardara, Sarroch, Serramanna, Sestu, Siliqua, Terralba, Uras, Uta, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia, Villasor e Villaspeciosa. Si realizza tramite la posa di una serie di condotte principali e di diverse linee secondarie (o derivate) funzionalmente connesse alla realizzazione delle nuove strutture di trasporto, che assicureranno il collegamento tra le condotte principali e le diverse utenze esistenti lungo il tracciato delle stesse. L'opera prevede, altresì, la realizzazione di infrastrutture provvisorie per lo stoccaggio dei materiali, l'apertura di fasce di passaggio e di lavoro. Sono previste una serie di fasce di lavoro di larghezza differenziata a seconda della dimensione delle tubazioni poste in opera (di norma comprese tra 14m e 24m, che potranno subire un ridimensionamento parziale in corrispondenza di particolari condizioni morfologiche, ambientali e vegetazionali. L'opera prevede la realizzazione di circa 150 km di linee principali, così suddivise: 1. Metanodotto Cagliari - Palmas Arborea DN 650 (26") - DP 75 bar, lunghezza 94,100 km, interessante i Comuni di: Cagliari, Assemmini ed Uta (Città Metropolitana di Cagliari); Villaspeciosa, Decimoputzu, Vallermosa, Villasor, Serramanna, Villacidro, San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis (Provincia del Sud Sardegna); Mogoro, Uras, Marrubiu, Santa Giusta e Palmas Arborea (Provincia di Oristano); 2. Metanodotto Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") - DP 75 bar, lunghezza 13,520 km, interessante i Comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea nella Provincia di Oristano; 3. Metanodotto Vallermosa - Sulcis DN 400 (16") - DP 75 bar, lunghezza 42,950 km, interessante i Comuni di Vallermosa, Siliqua, Musei, Domusnovas, Villamassargia, Iglesias, e Carbonia nella provincia del



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

Sud Sardegna. Oltre ai metanodotti sopra citati, si prevede anche la realizzazione di circa 80 km di linee secondarie, così suddivise: 4. Metanodotto Derivazione per Monserrato DN 250 (10") - DP 75 bar, lunghezza 17,415 km, interessante i Comuni di: Villaspeciosa (Provincia Sud Sardegna); Uta, Assemini e Sestu (Città Metropolitana di Cagliari); 5. Metanodotto Derivazione per Capoterra-Sarroch DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 14,790 km, interessante i Comuni di Uta, Capoterra e Sarroch nella Città Metropolitana di Cagliari; 6. Metanodotto Derivazione per Serramanna DN 250 (10") - DP 75 bar, lunghezza 7,855 km, interessante i Comuni di Villacidro e Serramanna nella Provincia del Sud Sardegna; 7. Metanodotto Derivazione per Guspini DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 11,115 km, interessante i Comuni di Pabillonis e Guspini nella Provincia del Sud Sardegna; 8. Metanodotto Derivazione per Sanluri DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 11,150 km, interessante i Comuni di Villacidro, San Gavino Monreale e Sanluri nella Provincia del Sud Sardegna; 9. Metanodotto Derivazione per Terralba DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 8,035 km, interessante i Comuni di Mogoro, Uras e Terralba nella Provincia di Oristano; 10. Metanodotto Derivazione per Villacidro DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 5,305 km, interessante il Comune di Villacidro nella Provincia del Sud Sardegna; 11. Metanodotto Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") - DP 75 bar, lunghezza 4,395 km, interessante i Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta ed Oristano nella Provincia di Oristano. Il progetto prevede, altresì, opere di ripristino ambientale atte a riportare progressivamente gli ecosistemi all'equilibrio preesistente.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.26674 del 17/11/2017, ha comunicato ai sensi dell'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 l'avvenuta pubblicazione del SIA e della documentazione allegata alla predetta istanza sul proprio sito web per la pubblica consultazione, evidenziando con ciò che i termini di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo decorrono dalla data della suddetta nota (così come precisato con successiva nota prot. n. DVA.RU.U.28507 del 07/12/2017).

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.27792 del 29/11/2017, ha comunicato "la procedibilità dell'istanza", avendo "... verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 32661 del 21/11/2017, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. con nota prot. n. INGCOS/TECLEG/CENORD/324 del 21/09/2017 (pervenuta in pari data) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la "... documentazione già presentata alla Regione Autonoma della Sardegna ..." con l'istanza a quest'ultima trasmessa il 15/06/2017 (che si allega alla presente, osservando in merito come codesto Ufficio periferico del MiBACT risulti tra i relativi destinatari - cfr. p. 6).

Considerato quanto riformato a decorrere dal 21/07/2017 con D.Lgs. 104/2017 in merito alla competenza statale per la valutazione di impatto ambientale per la tipologia di progetti di cui trattasi, la Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto con nota prot. n. 17056 del 07/08/2017 a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la trasmissione dei relativi atti fino ad allora acquisiti al procedimento già di competenza regionale (cfr. nota del MATTM-DVA prot. n. DVA.RU.U.20138 dell'11/09/2017).

Con la suddetta nota dell'11/09/2017 il MATTM-DVA ha chiesto, tra l'altro, al proponente di trasmettere copia della documentazione tecnico - progettuale già trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, che è avvenuta quindi anche a favore di questa Direzione con la suddetta nota della Società SNAM Rete Gas S.p.A. del 21/09/2017.

Di conseguenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.26674 del 17/11/2017 ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 - co. 4 - del D.Lgs. 152/2006 l'avvenuta pubblicazione del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, comprensivo della Sintesi Non



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Tecnica nel proprio sito web e il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 dalla data della medesima nota.

Si deve evidenziare, inoltre, a codeste Soprintendenze ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla riconsegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e del SIA, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Metanizzazione Sardegna - tratto Sud".

Per quanto sopra e visto l'articolo 24, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, allegando allo stesso copia delle comunicazioni eventualmente già trasmesse in merito alla Regione Autonoma della Sardegna o al Segretariato Regionale del MiBACT della Sardegna nell'ambito del relativo già attivato procedimento di VIA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare od integrare gli elaborati progettuali già presentati.

Nel merito del progetto e del SIA allegato, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre con particolare attenzione la propria valutazione anche alla luce di quanto illustrato dal proponente essersi potuto verificare effettivamente sul terreno relativamente al rischio archeologico, stante il fatto che molti dei tratti interessati sono in realtà risultati a nulla o scarsa visibilità (cfr. Relazioni archeologiche - Annesso F al progetto Definitivo - Archeologia 1 e Archeologia 2).

Ugualmente, si chiede al Segretariato Regionale del MiBACT per la Sardegna di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), nel più breve tempo possibile, copia delle comunicazioni eventualmente già trasmesse in merito alla Regione Autonoma della Sardegna o alla competente Soprintendenza ABAP nell'ambito del relativo già attivato procedimento di VIA.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. si deve preliminarmente osservare come i documenti trasmessi e il SIA non diano conto della possibile eventuale sovrapposizione di effetti tra il progetto di cui trattasi e quello del "Metanodotto Algeria – Italia via Sardegna – Importazione di gas" (GALSI), già oggetto di valutazione di compatibilità ambientale, di recente rinnovata nella sua efficacia con il DM n. 57 del 14/03/2017; si deve, inoltre, osservare per i punti e le stazioni PIG – PIDI - PIL illustrati negli elaborati costituenti la cartella tipo "02_Impianti" che gli stessi non sono stati riprodotti, localizzati ed orientati in tutti quelli indicati negli elaborati contenuti nella cartella tipo "01_Tracciato di progetto" del Progetto Definitivo – oltre che non essere stati rappresentati nella prima con le relative opere di mitigazione vegetazionale (illustrate tipologicamente nelle Relazioni paesaggistiche – cfr. quella relativa alle linee principali, pp. 149-150) -, di fatto rendendo non pienamente comprensibile il loro effetto di impatto nei luoghi interessati (risultando, d'altronde, i fotoinserimenti presenti nelle due allegate "Relazione paesaggistica" non esaustivi di tutte le relative ubicazioni previste), come anche intuibili gli ulteriori elementi strutturali che renderanno i metanodotti proposti evidentemente efficaci per il trasporto previsto attraverso la fornitura del relativo elemento gassoso.

Per quanto sopra, pertanto, si preannuncia a codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A. che la scrivente provvederà ad evidenziare, quanto meno per tali aspetti, nei termini stabiliti dal vigente articolo 24 del D.Lgs. 152/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la necessità di integrare il progetto presentato e la documentazione già acquisita.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire fin dalla presente fase del procedimento >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.4205 del 12/12/2017, ha convocato una riunione per il 18/12/2017 presso i propri Uffici, alla quale ha partecipato il Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 26183 del 20/12/2017, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale con riguardo all'Area funzionale Patrimonio archeologico:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 32661 del 21.11.2017 acquisita a questo Ufficio con prot. n. 24962 del 04.12.2017, con la quale è stato richiesto il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, acquisite agli atti le istruttorie dei funzionari archeologi responsabili del territorio interessato dal metanodotto, si comunicano le seguenti valutazioni relativamente all'area funzionale Patrimonio Archeologico. Con successiva nota saranno trasmesse le risultanze relative all'Area Funzionale paesaggio e all'Area Funzionale Patrimonio Architettonico.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Sestu: insediamento d'età romana loc. Su Muriscau, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 91 del 08.07.2014, distante circa 1 km a Est del tracciato;
- Comune di Villamassargia: nuraghe Medau Mannu, sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con D.R. n. 43 del 14.08.2014, situato a circa m 500 a sud del tracciato;
- Comune di Uta: insediamento in loc. Su Niu de Su Piloni, Resti di un complesso fortificato di età protostorica, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 03.08.1983 ex lege 1089/1939, distante circa 2 km a Ovest del tracciato;
- Comune di Pabillonis: complesso nuragico di Nuraxi Fenu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 10 del 15.01.2015, distante circa 600 m a Est del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe Is Nuraxis II, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 188 del 03.08.2016, distante circa 315 m a Ovest del tracciato;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

- *Comune di Mogoro: nuraghe Mudegu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 41 del 27.03.2017, distante circa 550 m a Est del tracciato;*
- *Comune di Mogoro: nuraghe Su Boi, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 3 del 25.01.2017, distante circa 590 m a Est del tracciato;*
- *Comune di Uras: nuraghe S. Giovanni, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 111 del 07.06.2016, distante circa 1,100 Km a Ovest del tracciato;*
- *Comune di Uras: area archeologica Sa Domu Beccia, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 95 del 23.12.2015, distante a circa 950 m a Ovest del tracciato;*
- *Comune di Marrubiu: praetorium con terma e monumento funerario di Muru de Is Bangius, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 152 del 30.06.2016, distante circa 450 m a Ovest del tracciato;*
- *Comune di Vallermosa: nuraghe Domu Baccheri località sa Nuxedda, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 28.03.2013, distante a circa 850 m a Sud del tracciato;*
- *Comune di Vallermosa: tomba dei giganti Sa Nuxedda, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 121 del 03.10.2013, a 980 m a Sud del tracciato;*

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Negli strumenti di pianificazione urbanistica si rinvennero i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato in località "Piolanas", situato a circa m 300 a est del tracciato, identificato nel PUC di Carbonia con il n. 5340;*
- *Comune di Carbonia: strutture di epoca punica e necropoli, situate a circa m 300 a nord del tracciato, identificate nel PUC di Carbonia con il n. 5341;*

Inoltre, sono noti da dati d'archivio agli atti di questo ufficio i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- *Comune di Siliqua: area di dispersione di reperti di età romana tardo imperiale in località Su de Ghisu - Berlingheri", situata in proprietà privata a circa m 300 a sud del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: insediamento romano in località "Su de is Cannas", situato in proprietà privata a circa m 400 a sud del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: area di dispersione di reperti in località "Sa Grutta", situata in proprietà privata a circa m 390 a sud del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: struttura circolare di età non determinata in località "Cuccuru Serra San Nicolò", definita "chiesa e pozzo Sebazzu Susu", situata in proprietà privata proprio in corrispondenza del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: villaggio medievale di San Nicolò in località Sebazzus, situato a circa m 50 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: nuraghe Crabiles o Guardia su Lillu, situato a circa m 120 a nord del tracciato;*
- *Comune di Musei: villaggio nuragico Crabiles o Guardia su Lillu, situato in corrispondenza del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Guardia Su Lillu", in corrispondenza del tracciato fino a circa m 50 a sud di esso;*
- *Comune di Musei: nuraghe Cuccuru Sa Fontana, situato a circa m 500 a sud-est del tracciato;*
- *Comune di Musei: nuraghe Cuccuru Su Terrazzu, situato a circa m 600 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: solchi di carreggiata in località Rio Sa Figu/Brunku Arbis, situati a circa m 80 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Brunku Arbis", situata a circa m 40 a nord del tracciato;*



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

- *Comune di Musei: villaggio nuragico di Matt'e Conti, situato a circa m 5 a nord del tracciato;*
- *Comune di Musei: nuraghe di Matt'e Conti, situato a circa m 160 a nord del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu S'Acqua Sassa", situata in proprietà privata a circa m 90 a sud del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: nuraghe Sa Mura in località Sa Terra Manna, situato a circa m 300 a nord del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana e ossidiana in località Sa Terra Manna, situata a circa m 50 a nord del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana in località "Tuppesi", situata a circa m 30 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu San Giovanni", situata in proprietà privata in corrispondenza del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana in località Rio Mura, situata a circa m 30 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Serra Mulloni/Riu Aremitta", situata in proprietà privata in corrispondenza del tracciato;*
- *Comune di Villamassargia: area di dispersione di materiale di età romana in località "Is Campus de Sosu", situata a circa m 150 a ovest del tracciato;*
- *Comune di Villamassargia: sito di età nuragica e romana in località "Tallorga", situato in corrispondenza del tracciato per circa m 350;*
- *Comune di Villamassargia: sito archeologico pluristratificato (grotta e area dispersione / prenuragico e romano) tra il caseificio Falconi e il Riu Trullu, situato in proprietà privata a circa m 50 a est del tracciato;*
- *Comune di Villamassargia: sito di epoca nuragica con macine di basalto in località "Riu Trullu", situato sul tracciato per oltre m 300;*
- *Comune di Villamassargia: aree di dispersione di materiale di età romana e ossidiana, resti di strutture in località "Riu Cixerri", situate tra i m 30 e i m 50 a sud e a nord del tracciato per un'estensione di circa m 400;*
- *Comune di Sestu: area di rinvenimenti sporadici dell'età del rame, di età nuragica e di età alto medievale in località Seurru, a circa 1,6 km a Nord-Est del tracciato;*
- *Comune di Sestu: area di dispersione di materiali del neolitico finale e dell'età del rame in località monte Corraxi, a circa 1 km a Est del tracciato.*
- *Comune di Carbonia: resti di insediamenti romani in località "Travigus", situati a circa m 500 a sud-est del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: necropoli di età punica in località "Medau Piredda/Riu Arena", situato in proprietà privata a circa m 400 a nord del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: area di dispersione di fr. ceramici e resti di edificio in località "Riu Ariena e C.le Troncia", situati sul tracciato;*
- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato (prenuragico/romano) in località "Coop. Agraria Su Nenniri", situato in proprietà privata a circa m 130 a ovest del tracciato e si estende fino a coincidere con esso per oltre m 400;*
- *Comune di Carbonia: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu Parenteddu", situata a m 10 a nord-ovest del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: sito romano in località "Terra Margiani", situato in corrispondenza del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: edificio di età romana e altomedievale in località "Serra Umbrosa-Medau Desogus", situato sul tracciato;*
- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato (prenuragico/romano) in località "Su Pranu de sa Gibudda", situato in proprietà privata in corrispondenza del tracciato, esteso su di esso per circa m 500 in direzione nord;*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Inoltre, si è avviato l'istruttoria per la dichiarazione dell'interesse culturale dei seguenti siti:

- Comuni di Decimoputzu e Vallermosa: Su Casteddu de Fanari, a 1,4 km a Ovest del tracciato;
- Comune di Sardara: nuraghe Jana I, distante circa 950 m a Est del tracciato;
- Comune di Sardara: nuraghe Jana II, distante circa 850 m a Est del tracciato;
- Comune di Sardara: nuraghe Arrubiu, distante circa 1,5 km a Est del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe San Pietro, distante circa 550 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: nuraghe Serdis, distante circa 130 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: nuraghe Arrubiu, distante circa 590 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: nuraghe Arbu, distante circa 115 m a Est del tracciato.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'opera in progetto avrà un enorme impatto sul territorio regionale. La fascia di servitù prevista per le due condotte principali dei tratti Cagliari – Palmas Arborea e il collegamento terminale di Oristano è larga 40 metri, mentre quella prevista per la condotta principale Vallermosa – Sulcis e le diverse derivazioni progettate è larga 13,5 metri per parte.

L'esame della relazione archeologica allegata al progetto presenta numerose criticità, che sono emerse anche nelle singole istruttorie, acquisite agli atti d'Ufficio, effettuate da parte dei funzionari archeologi responsabili del territorio interessato dal progetto.

La cartografia archeologica è stata realizzata su porzioni territoriali ridotte, e non è stato prodotto un quadro d'unione che avrebbe agevolato la lettura dell'impatto dell'opera sul territorio interessato dal gasdotto.

La "carta di visibilità", che per altro non è stata realizzata per due derivazioni (Monserrato e Serramanna), indica come "nulla" o "scarsa" la visibilità di lunghi tratti del tracciato del gasdotto, nella maggioranza dei quali non risulta effettuata la ricognizione sul terreno.

La lettura incrociata degli elaborati cartografici, collegati alla verifica archeologica, e delle schede UT non è agevole, in quanto l'unità di ricognizione non è riportata sulla cartografia. Nella relazione generale sono indicati, con il riferimento al numero, i siti cartografati, ma non vi è un rimando specifico alle schede di ricognizione.

Nel complesso, il lavoro di verifica archeologica sembra basato sostanzialmente su dati d'archivio e di bibliografia, e dalla lettura delle schede non si desume, ad eccezione di alcuni rari casi, l'effettuazione di una ricognizione puntuale del piano di campagna, opportuna nel caso di opere a rete che hanno un potente sviluppo chilometrico lineare. Di conseguenza, aree archeologiche segnalate non sono perimetrare, ma indicate con un segno grafico generico che non consente di apprezzare l'effettiva estensione dei siti e delle aree a rischio. Questa fattispecie di criticità si riscontra anche per siti immediatamente a ridosso del percorso previsto per la condotta (ad esempio il villaggio nuragico di Matt'e Conti, in territorio comunale di Musei, situato a circa m 5 a nord del tracciato). La modalità adottata per segnalare i siti e le aree di dispersione ha ingenerato situazioni di pesanti criticità nel tracciato, che in alcuni casi attraversa siti archeologici che la cartografia ha indicato solo in termini puntiformi. Esemplifica questa situazione il nuraghe Arbu, in territorio comunale di Uras, che è posizionato come distante oltre 100 m a Est del tracciato, ma che dalla fotografia aerea risulta avere intorno una concentrazione di materiale lapideo da collegare a un possibile abitato. Tale concentrazione andrebbe verificata con maggiore accuratezza in quanto si notano allineamenti di pietre ascrivibili a strutture. Il nuraghe Fenu, in Comune di Pabillonis, (Tratto Cagliari - Palmas Arborea schede UR/UT 087/089) è circondato da un insediamento il cui perimetro è stato oggetto di studio da parte di questo ufficio e, pertanto, è appurato che la condotta, per quanto distante dal nuraghe, finisce per attraversare in pieno il sito archeologico. Tali criticità nel tracciato del metanodotto discendono dalla verifica archeologica carente.

Alcuni siti citati nella relazione non sono cartografati, (per esempio i nn. 241, 252, nel comune di



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Uta e comune di Assemini).

Dalle verifiche effettuate da questo ufficio la documentazione archeologica prodotta risulta nel complesso carente, soprattutto in quanto siti noti da dati d'archivio non sono stati indicati in cartografia o nelle schede.

Si citano, a titolo esemplificativo, questi siti: Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località Guardia Su Lillu, situata in corrispondenza del tracciato e area di dispersione di materiale di età romana in località Brunku Arbis, situata a circa 40 m a nord del tracciato; Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana in località Tuppesi, situata a circa m 30 a sud del tracciato e area di dispersione di materiale di età romana e ossidiana in località Sa Terra Manna, situata a 50 m a nord del tracciato; area di dispersione di materiale di età romana in località Rio Mura, a circa m 30 a sud del tracciato; comune di Villamassargia: area di dispersione di materiale di età romana in località Is Campus de Sosu, situata a circa m 150 a ovest del tracciato, e aree di dispersione di materiale di età romana e ossidiana, resti di struttura in località Riu Cixerri, situate tra i m 30 e i m 50 a sud e a nord del tracciato per un'estensione di circa m 400; comune di Carbonia: area di dispersione di materiale di età romana in località Riu Parenteddu, situata a m 10 a nord-ovest; comune di Siliqua: insediamento romano Su de is Cannas situato a circa m 400 a sud del tracciato e area di dispersione reperti Sa Grutta situata a circa m 390 a sud del tracciato.

Si segnala, che in ogni caso, soprattutto per le aree a rischio e i siti ancora sepolti, una effettiva consistenza della persistenza archeologica necessita comunque delle ulteriori indagini previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, tra cui saggi preventivi da realizzarsi sotto la direzione di questo ufficio.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tra la documentazione da integrare, risulta importante la verifica, assente, degli eventuali impatti visivi che la modifica dello stato dei luoghi potrebbe ingenerare sulle persistenze monumentali emergenti sul piano di campagna.

Per quanto riguarda le persistenze archeologiche nel sottosuolo la documentazione archeologica relativa al progetto andrà integrata nella fase di indagine attraverso l'esecuzione di ricognizioni di superficie su tutte le aree definite a visibilità nulla o scarsa per la presenza di terreni privati o di zone con vegetazione erbosa, che potrebbe essere meno consistente in un diversi periodo dell'anno.

Dalla prima istruttoria emergono le seguenti risultanze:

1. In corrispondenza del sito archeologico del nuraghe Fenu in Comune di Pabillonis (Tratto Cagliari - Palmas Arborea schede UR/UT 087/089) deve essere effettuata una deviazione del tracciato verso Est così da evitare o ridurre al minimo le interferenze nell'area archeologica e nell'area di dispersione di materiale.
Il nuraghe Fenu viene coinvolto anche dalla deviazione "Guspini", che inizia il suo percorso a soli 600 m dal nuraghe e a distanza minore dall'area di dispersione di materiali. Sarebbe preferibile allontanare l'inizio di tale tracciato secondario.
2. E' necessario un supplemento di indagine in corrispondenza del nuraghe Arbu, in Comune di Uras (t ratto Cagliari - Palmas Arborea), in quanto l'analisi aerofotogrammetrica della areale suggerisce la possibile presenza di un villaggio contermini, e in corrispondenza dell'insediamento di Cuccuru Mattoni nel Comune di Santa Giusta al fine di un corretto posizionamento del sito;
3. Altre aree archeologiche in cui è necessaria l'esecuzione di saggi preventivi sono:
 - A) Metanodotto Cagliari - Palmas Arborea
 - in corrispondenza dell'isoletta di San Simone, oggi Sa Illetta, in Comune di Cagliari (schede UR/UT 001-003);
 - in corrispondenza della località Spolla Camisa nei Comuni di Uta e Villaspeciosa (scheda UR/UT 023 o 024???)
 - in corrispondenza delle località Medau de Is Poddas, Fraigheddas Gemillionis e Pranu sa Carroccia in Comune di Villaspeciosa (scheda UR/UT 026-028);
 - in corrispondenza delle località Is Fundamentus, Coddu su Cardu e Su Spainadroxiu



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

- nel Comune di Decimoputzu (schede UR/UT 030-032);
- in corrispondenza delle località Turriga Manna, Figu Niedda nel Comune di Villacidro (schede UR/UT 050-051, 053-054);
- in corrispondenza delle località Is Aenas e Is Arenas nel Comune di Sardara (schede UR/UT n. 098-100);
- in corrispondenza delle località Is Bangius nel Comune di Marrubiu (schede UR/UT 84-85 e 120);

B) Derivazioni

- in corrispondenza della località Figu Niedda nel Comune di Villacidro (derivazione per Sanluri, schede UR/UT 001-002);
- in corrispondenza della località Giba Carroga nel Comune di San Gavino Monreale (derivazione per Sanluri, scheda UR/UT 009);
- in corrispondenza della località Sa Fronta / Bau sa Teula e Domu Campu nel Comune di Pabillonis (derivazione per Guspini, schede UR/UT 004 e 008);
- in corrispondenza della località Pramu Murdegu / Corte Semmucu, Perdas Longas, Terras Frissas e Murera nel comune di Guspini (derivazione per Guspini, scheda UR/UT 012-019);
- in corrispondenza della località Fundalis nel comune di Uras (derivazione per Terralba, scheda UR/UT 002);

Altr[i] saggi potrebbero rivelarsi necessari nel corso dell'approfondimento della verifica preventiva.

[4.] PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o di rischio archeologico, si resta in attesa della documentazione integrativa.

Le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente agli aspetti di carattere archeologico. Con successiva nota verranno trasmesse le valutazioni istruttorie relative all'Area Funzionale Paesaggio e all'area funzionale Patrimonio Architettonico >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35613 del 21/12/2017, ha comunicato il segue contributo istruttorio:

< In relazione alle opere in oggetto si fa seguito alla nota di codesto Servizio V, prot. 32661 del 21.11.2017, nonché alla nota prot. 26183 del 20.12.2017 della SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Al proposito, considerato il notevole impatto delle opere in progetto sul territorio in esame; considerate le numerose carenze riscontrate nella documentazione archeologica allegata al progetto, che risulta mancante, fra l'altro, della necessaria verifica autoptica dei luoghi;

considerato che "nel complesso, il lavoro di verifica archeologica sembra basato sostanzialmente su dati d'archivio e di bibliografia...";

considerato che, di conseguenza, i siti individuati non risultano correttamente posizionati in cartografia e, in ogni caso, non sono individuati come areali ma semplicemente indicati graficamente come presenze e che tale "modalità di rappresentazione ... ha ingenerato situazioni di pesanti criticità nel tracciato, che in alcuni casi attraversa siti archeologici che la cartografia ha indicato solo in termini puntiformi";

si concorda con la richiesta della Soprintendenza competente, che ritiene indispensabili le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale:

- verifica degli eventuali impatti visivi che la modifica dello stato dei luoghi potrebbe ingenerare sulle persistenze monumentali emergenti sul piano di campagna;
- carta archeologica integrata mediante "l'esecuzione di ricognizioni di superficie su tutte le aree definite a visibilità nulla o scarsa per la presenza di terreni privati o di zone con vegetazione



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

erbosa" da effettuarsi in periodi dell'anno più favorevoli.

Dato l'alto potenziale delle aree attraversate dalle opere in progetto, inoltre, si concorda con la richiesta di varianti al tracciato, laddove questo intercetta depositi archeologici già noti, e di attivazione, già in questa fase, della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico così come prevista dai co. 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò considerato si resta in attesa delle richieste integrazioni >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 26448 del 22/12/2017, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale con riguardo all'Area funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 32661 del 21/11/2017 (ns. prot. n. 24962 del 04/12/2017), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, e facendo seguito alla precedente nota prot. 26183 del 20/12/2017 relativa alla sola Area Funzionale Archeologia, si comunicano le ulteriori valutazioni di competenza, relative alle Aree Funzionali Paesaggio e Patrimonio Architettonico.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO
In riferimento al progetto in argomento, si comunicano le valutazioni di competenza delle Aree funzionali Patrimonio Architettonico e Paesaggio.

Il metanodotto in esame si articola in tre tronconi, relativamente individuati in:

- Met. Cagliari-Palmas Arborea DN 650, 94 km
- Met. Vallermosa-Sulcis DN 400, 43 km
- Met. Coll. Terminale Oristano DN 650, 13 km

ed in otto derivazioni per una estensione complessiva di circa 80 km, così individuate:

- Met. Derivazione per Capoterra-Sarroch DN 150
- Met. Derivazione per Monserrato DN 250
- Met. Derivazione per Serramanna DN 250
- Met. Derivazione per Villacidro DN 150
- Met. Derivazione per Sanluri DN 150
- Met. Derivazione per Guspini DN 150
- Met. Derivazione per Terralba DN 150
- Met. Derivazione per Oristano città DN 150

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

Nelle aree interessate dagli interventi, da un primo esame della documentazione di progetto, non risultano presenti beni di interesse architettonico tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali direttamente interferenti con il tracciato. Tuttavia si segnala la prossimità del tratto terminale della derivazione Capoterra-Sarroch, con l'area della "Villa d'Orri", riconosciuta di particolare interesse culturale con D. M. ai sensi della L. n°1089 del 01/06/39 s.n. del 22/02/1963, s.n. del 09/12/1992 (relativo al solo corredo di arredi ed opere mobili) e s.n. del 21/01/1995 (relativo alla villa ed al suo corredo di arredi ed opere mobili), pur senza interferenza con i mappali interessati dal vincolo. Si segnala che tale prossimità non è evidenziata dagli elaborati progettuali, ma deriva dalla ricognizione del tracciato effettuata in sede di istruttoria; sarebbe pertanto opportuno implementare tale aspetto dell'analisi pre-progettuale, seppure a posteriori, e valutarne le incidenze sul tracciato e/o le alternative di giacitura.

1.2. Aree caratterizzate da edifici e manufatti con valenza storico-culturale

Per quanto riguarda vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, PUC ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni monumentali con valenza paesaggistica, si segnala che in prossimità del tracciato sono presenti numerosi beni individuati dal Piano Paesaggistico Regionale come Beni Paesaggistici e come Beni Identitari, tra cui soprattutto aree archeologiche, sentieri storici, muri a secco, case cantoniere, vecchie stazioni e caselli ferroviari, numerosi insediamenti agricoli denominati medaus e furriadroxius, situati soprattutto nell'area del Sulcis, e fabbricati



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

rurali tradizionali. Non si riscontra dagli elaborati quali siano state le valutazioni degli impatti ed i conseguenti accorgimenti progettuali.

1.3. Beni Paesaggistici

1.4. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Il tracciato del metanodotto non interferisce con aree oggetto di decreti di notevole interesse pubblico né in termini di incidenza né di prossimità. Si registra tuttavia la potenziale interferenza con il DM 01/03/1967, relativo a CAGLIARI - PARTE DEL LITORALE LA PLAIA, area attualmente occupata in parte dall'infrastruttura del Porto Canale, la cui parte motivazionale è fondata sugli aspetti panoramici e le visuali suscettibili di potenziale interferenza con la struttura in progetto.

Considerato che in prossimità del perimetro del DM citato sarà inserita l'area impiantistica terminale del metanodotto, con un'estensione di 94x63 mq e che prevede una recinzione metallica con altezza pari a 2.5 m, un blocco edilizio per alloggio impianti ed una torre a traliccio di altezza pari a 8.8 m, dovrà essere valutata la compatibilità di tale ultimo elemento con le citate visuali.

1.5. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Nei tratti in cui la linea del metanodotto intercetta gli elementi del reticolo idrografico si ha interferenza con le fasce di rispetto fluviale per uno sviluppo di circa 24,7 km per il tratto Cagliari-Palmas Arborea e 8.3 km nel tratto sulcitano, suddivisi in tronconi di varia lunghezza; il progetto prevede il ripristino della vegetazione ripariale e della morfologia spondale e d'alveo, adottando tecniche di ingegneria naturalistica e materiali naturali, passibili di una migliore integrazione con il valore paesaggistico e la naturalità dei luoghi. È inoltre previsto che venga mantenuta immutata la sezione idraulica e l'integrità dei rilevati arginali e della vegetazione nelle aree di golena.

La linea interseca inoltre le fasce di rispetto spondali dei laghi, tutelate per una profondità di 300 m dalla linea di battigia, per uno sviluppo di circa 10.5 km per il tratto Cagliari-Palmas Arborea, 9.5 km nel tratto sulcitano e 1.78 lungo il collegamento al terminale di Oristano, suddivisi in tronconi di varia lunghezza; il progetto prevede il ripristino delle coperture vegetali superficiali a seguito dell'interramento delle tubazioni.

Le aree caratterizzate da parchi nazionali e regionali sono valutate in circa 48 km suddivisi tra Parco Geo-minerario, Riserva naturale di Santa Gilla, e stagni di Santa Giusta; per essi non paiono previste particolari misure di cautela nella posa della condotta o nella gestione e dimensionamento della fascia di rispetto, se non le proposte di ripristino della copertura vegetale generalmente previste per le altre aree. Potrebbe essere opportuno prevedere una adeguata riduzione dell'area di passaggio, in analogia a quanto viene proposto per le aree boscate, per assicurare il rispetto delle caratteristiche naturali alla base dell'istituzione dei parchi o aree protette. A vantaggio del rispetto delle aree tutelate si rileva come, in alcuni tratti, il tracciato corra parallelamente alla viabilità rurale ed iter poderale, riducendo quindi la necessità di piste di servizio e l'occupazione di aree non precedentemente trasformate.

Come sopra anticipato, per le aree boscate è assicurata una riduzione delle aree di lavoro e di passaggio per minimizzare l'eliminazione di elementi arborei ed il ripristino successivo con garanzia di attecchimento e verifica successiva delle fallanze, con impegno al reintegro.

1.6. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Il metanodotto interseca gli areali dei SIC "Stagno di Cagliari e Saline di Macchiareddu e Laguna di Santa Gilla" (ITB040023) e la ZPS "Stagno di Cagliari" (ITB044003) con intersezione in sub-alveo dei corsi d'acqua e ripristino della copertura vegetale delle sponde ed aree ripariali. Il regime di tutela sotto il profilo paesaggistico de-riva dall'art. 17 comma 3.k delle NTA del PPR della Sardegna.

La "Fascia costiera", definita e tutelata ai sensi dell'art. 17 comma 3.a delle NTA citate, è intersecata dall'impianto nell'area di Santa Giusta, in prossimità dell'attacco della nuova linea in progetto, per circa 4 km, e in Comune di Assemini e Cagliari, nel tratto che esce dall'area industriale di Macchiareddu per raggiungere il Porto Canale ed il terminale, per uno sviluppo di circa 11 km; è del tutto



minimale l'interferenza con la Fascia Costiera nell'area del Comune di Carbonia, località Nuraxi Figus, del tratto terminale del ramo sulcitano che consiste in soli 90 m di sviluppo lineare.

Anche le porzioni interessate da vincolo idrogeologico, definita e tutelata ai sensi dell'art. 8 comma 3.a delle NTA citate, sono di incidenza residuale rispetto all'area di progetto in quanto circoscritti a soli 100 m in comune di San Gavino Monreale.

Dagli elaborati di progetto si evince invece un interessamento diffuso di componenti di paesaggio con valenza ambientale, con particolare riferimento alle aree definite dal PPR come "naturali e sub naturali", che in alcuni casi riguardano "praterie" e "pioppeti, saliceti ed eucalitteti", quindi contesti erbosi o con specie alloctone, comunque di facile rivegetazione, mentre più rilevante appare il passaggio in aree con "vegetazione a macchia ed in aree umide", "boschi" e "sugherete", alle quali si sottende una maggior qualità paesaggistica ed una più difficile rinaturalizzazione in ragione del pregio delle specie e della diversa rapidità di accrescimento rispetto alle specie alloctone. Sarebbe opportuno che il tracciato che attraversa tali aree, di fatto con entità molto ridotta e quindi presumibilmente di facile correzione, venisse opportunamente rimodulato allo scopo di minimizzare, o se possibile eliminare, tali interferenze.

Per quanto riguarda le "aree di insediamento produttivo di valore storico-culturale", di cui all'art. 47 comma 3.c. delle NTA del PPR, fondamentalmente riconducibili alle zone di bonifica idraulica e di riforma agraria ed alle aree dell'attività mineraria storica, si osserva come l'intersezione con il progetto del metanodotto preveda, oltre ai ripristini della copertura vegetale e delle quote originarie del terreno, anche la risarcitura degli elementi caratteristici dell'appoderamento e delle bonifiche, quali recinti, muretti a secco, canali della rete irrigua, filari arborei frangivento, cortine arbustive e altri manufatti che testimonino l'uso storicizzato di tali aree.

Gli elaborati progettuali, pur riportando l'elenco dei PUC vigenti nelle aree di progetto, non esplicitano l'indicazione dell'avvenuto adeguamento al PPR, che può solo essere desunto in via indiretta dalla data di approvazione degli stessi; sarebbe invece opportuno che tale aspetto venisse in evidenza in maniera formalizzata dai documenti di progetto.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il tracciato del metanodotto attraversa seminativi coltivati a cereali e, in misura minore, aree dedicate al pascolo. Le aree con vegetazione naturale occupano le superfici residue, non adatte alle lavorazioni agricole; si tratta di garighe e macchie. Residuano alcuni tratti di linea che insistono su sistemi strutturati a fini industriali e produttivi o relativi al sistema della mobilità (aree del Porto Canale di Cagliari, del terminale ad Oristano, dell'attraversamento dell'area industriale di Macchiareddu e dei tratti paralleli alle infrastrutture viarie di vario ordine).

Le opere in progetto consistono prevalentemente nella posa della condotta interrata, i cui impatti in fase di cantiere sono di natura transitoria e sono riconducibili alla realizzazione delle piazzole provvisorie per lo stoccaggio temporaneo dei tubi a piè d'opera, allo scavo della trincea ed al successivo rinterro ed all'apertura di pista carrabili temporanee, queste ultime limitate ai soli ambiti non accessibili dalla viabilità esistente. La fascia di lavoro potrà subire oscillazioni di sezione in riduzione - se presenti particolarità morfologiche o coperture arboree dei suoli quali quelle delle aree boscate - o in ampliamento, in corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture, corsi d'acqua o particolarità impiantistiche dell'infrastruttura di trasporto del gas.

Dal punto di vista paesaggistico è previsto il ripristino morfologico, idraulico e vegetazionale delle aree di scavo e delle relative fasce di rispetto con piantumazioni erbacee e/o arbustive ed arboree in analogia ai singoli ambiti e contesti, al fine di assicurare una progressiva rinaturalizzazione dei siti di impianto. Particolare attenzione sarà posta agli ambiti ripariali dei fiumi e torrenti, al ripristino della geometria dell'alveo anche con opere di ingegneria naturalistica ed alla ripiantumazione di specie arbustive ed arboree igrofile. In questi contesti la posa del tubo sarà condotta in alcuni casi con scavo a cielo aperto, con trivellazione oppure, nei casi di maggior portata idraulica, in sotterraneo con il sistema "trenchless" senza interferenza superficiale con il corso d'acqua ed i relativi regimi idraulici di deflusso.

Gli unici elementi d'impianto emergenti dal sottosuolo saranno costituiti dai cartelli segnalatori del



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

metanodotto e dai cosiddetti "punti di linea", composti da fabbricati in muratura – in alcuni casi dalla sola recinzione degli impianti tecnici - con gli armadi di controllo ed i tubi di sfiato, in corrispondenza degli attraversamenti eseguiti con tubo di protezione, e dalle valvole di intercettazione (gli steli di manovra delle valvole, l'apparecchiatura di sfiato con il relativo muro di sostegno, la recinzione e, ove previsto, il fabbricato). La dimensione ridotta dei "punti di linea" e la mitigazione con elementi arborei ed arbustivi ne minimizza l'impatto, assimilandoli di fatto ai fabbricati di servizio alle attività agricole, già in essere nei territori interessati.

Nei punti terminali del tracciato e in corrispondenza delle intersezioni di linea sono presenti le "aree impiantistiche", con superficie maggiore dei punti linea, con il medesimo locale e recinzione perimetrale, ma differenziate dalla presenza della torre in traliccio metallico con altezze superiori agli 8 m, suscettibile di potenziale interferenza con le visuali ed i contesti tutelati dal punto di vista architettonico e paesaggistico.

Considerato che il metanodotto è un'opera che per la totalità del suo sviluppo lineare risulta completamente interrata, non prevede né cambiamenti di destinazioni d'uso del suolo, né azioni di esproprio, ma unicamente una servitù volta ad impedire l'edificazione a cavallo dell'asse della tubazione per l'intera lunghezza, e considerato che le opere in scavo già prevedono azioni di mitigazione e ripristino della copertura vegetale, si ritiene di concentrare la valutazione degli impatti sulle parti di impianto fuori terra.

Esse sono state collocate in luoghi che, a parere del proponente, non presentano caratteri paesaggistici di particolare rilievo e sono facilmente mimetizzabili attraverso interventi di mitigazione opportuni per il contesto, tuttavia occorre rilevare come alcune di esse non possano essere realizzate e sarebbero quindi da ricollocare, qualora insistessero su aree naturali e sub naturali (artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR) ed aree seminaturali (artt. 25, 26 e 27), nelle quali sono vietati "qualunque nuovo intervento edilizio e di modificazione del suolo ed ogni altro uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Nelle aree seminaturali sono inoltre preclusi "gli interventi infrastrutturali (viabilità elettrodotti, infrastrutture idrauliche ecc...) che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con la sola eccezione degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo."

Da ultimo, si segnala la poca qualità architettonica della tipologia individuata per il fabbricato di servizio dei punti di linea che cerca di mediare, senza riuscirci, tra la natura spiccatamente tecnica dell'infrastruttura ed un ipotetico richiamo ai fabbricati tradizionali con copertura a due spioventi, non rendendo giustizia a nessuno di tali riferimenti. Sarebbe più opportuna una sua riformulazione in termini di maggior sobrietà e di più franca aderenza al carattere proprio del progetto.

Si precisa che, stante la mancanza di specifiche circa gli impianti o i sistemi di approvvigionamento del metanodotto nei punti terminali in corrispondenza delle infrastrutture portuali, e considerato che sono già state acquisite dalla scrivente le istanze di VIA per i progetti di "Accosto e deposito costiero di GNL nel porto di Oristano" e "Terminal con impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL nel Porto Canale di Cagliari" con procedimenti tuttora in corso e suscettibili di esiti all'oggi non prevedibili, sarebbe opportuno che la ditta proponente l'infrastruttura lineare di distribuzione valutasse opportunamente la relazione con tali considerevoli impianti di approvvigionamento. A tal proposito, si ritiene doveroso precisare che la valutazione relativa al progetto in esame non potrà in alcun modo ritenersi vincolante né pregiudizievole della autonomia di giudizio che la Scrivente potrà e dovrà esercitare nell'esame degli impianti puntuali comunque connessi alla linea di distribuzione del gas.

In ogni caso, si segnala la sussistenza di elementi di criticità inerenti alla legittimità paesaggistica delle aree del Porto Canale di Cagliari interessate dal metanodotto, alla luce dell'annullamento della relativa autorizzazione paesaggistica disposta con le sentenze del TAR Sardegna n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000; per quanto per tali aspetti siano già in atto specifiche interlocuzioni con la Direzione marittima di Cagliari, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorità Portuale di Cagliari) e codesta Direzione Generale ABAP, non si potrà provvedere alla valutazione paesaggistica delle trasformazioni previste per tali aree se non a seguito della loro riconduzione a liceità.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

1. Siano complessivamente integrate le fotosimulazioni dell'intervento, con particolare riferimento agli elementi dell'infrastruttura esternamente percepibili ed inseriti in aree vincolate. Nello specifico, siano particolarmente approfonditi i terminali di Cagliari in prossimità del Porto Canale e quindi del vincolo panoramico al fine di valutare l'incidenza della struttura sulle "vedute" riconosciute di interesse dal DM, e il tratto terminale in comune di Sarroch, prossimo alla Villa d'Orri, al fine di valutarne l'eventuale interferenza visuale e prendere in considerazione spostamenti della condotta.
2. Siano integrati gli elaborati di progetto con la ricognizione dei beni architettonici prossimi all'area di sedime dell'impianto o interessati da potenziali relazioni di intervisibilità, anche attingendo ai database istituzionali (www.benitutelati.it, www.cartadelrischio.it e <http://www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/313/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) ed alla documentazione d'archivio agli atti della Scrivente.
3. Siano evidenziati, in termini di scelte progettuali conseguenti, i beni appartenenti al patrimonio culturale individuati dal PPR quali beni paesaggistici e beni identitari, valutandone le interferenze e le intervisibilità con le strutture del metanodotto entro e fuori terra.
4. Per quanto riguarda le aree del Parco Geominerario della Sardegna e delle riserve naturali degli stagni di Santa Gilla e Santa Giusta, sia integrata l'analisi pre-progettuale relativa agli stessi ambiti e siano esplicitate le modalità di minimizzazione degli impatti in relazione ai caratteri specifici oggetto di tutela.
5. Siano valutate ed eventualmente rettificate le parti di linea che attraversano aree "naturali e sub naturali", con particolare riguardo alle superfici riconosciute con "vegetazione a macchia ed in aree umide", "boschi" e "sugherete"; siano proposti, in alternativa alla revisione di tracciato, opportune azioni di mitigazione e/o compensazione dell'impatto.
6. Siano esplicitati gli strumenti della pianificazione urbanistica ed il relativo adeguamento alla pianificazione paesaggistica regionale.
7. Si richiede un'elaborazione di dettaglio delle opere di mitigazione con vegetazione supplementare dei "punti linea", con o senza edificazione del fabbricato di servizio.
8. Sia inoltre specificata con miglior precisione la modalità di verifica e reintegro delle fallanze in caso di mancato attecchimento delle opere di ricostituzione della copertura vegetale (erbosa o arboreo-arbustiva), individuando gli orizzonti temporali del monitoraggio - se previsto e, ove non lo fosse, inserendolo in progetto - a seguito della conclusione dell'opera.
9. Nelle aree naturali e sub naturali (artt. 22, 23 e 24 delle NTA del PPR) ed aree seminaturali (artt. 25, 26 e 27) sottoposte a tutela dal PPR non possono essere realizzati interventi edilizi, pertanto i "punti linea" o le "aree impiantistiche" che dovessero ricadere in tali aree devono essere ricollocati al di fuori di esse o ricondotti alla tipologia priva di fabbricato in muratura e limitati alla recinzione degli impianti di superficie. Si richiedono i conseguenti elaborati progettuali e di verifica con le soluzioni alternative compatibili con le disposizioni di tutela del PPR.
10. Gli elaborati progettuali devono essere integrati per indicare chiaramente, per tutti i terminali dei metanodotti previsti e non già interconnessi tra di essi, le modalità di connessione della nuova infrastruttura con altri sistemi di approvvigionamento della materia prima da trasportare e fornire compiute rappresentazioni di tutti gli ipotizzati collegamenti a depositi GNL esistenti o in fase di costruzione, ovvero ad altri utenti. Gli elaborati integrativi dovranno consentire di comprendere la ragione e la compatibilità dell'ubicazione scelta per i terminali dei metanodotti posti in aree agricole aperte - prive di qualsivoglia infrastruttura di analogo trasporto o di deposito - o in prossimità delle infrastrutture portuali, che senza un collegamento ad una rete di trasporto od un punto di fornitura della materia prima da trasportare non avrebbero alcuna ragione d'essere.
11. Le integrazioni e rettifiche sopra richieste vengano consequenzialmente riportate, quale



aggiornamento, nella relazione paesaggistica e dello stesso SIA.

4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Sotto il profilo specifico della tutela dei beni architettonici e paesaggistici, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che per l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza debba essere propedeuticamente acquisita la suddetta documentazione integrativa dal proponente.

Tanto premesso, si rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35774 del 22/12/2017, ha trasmesso il segue contributo istruttorio:

< In riferimento alla richiesta di parere pervenuta dal Servizio V, nota prot. n. 32661 del 21.11.2017 per il progetto in oggetto.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 26448 del 22.12.2017.

Questo Servizio, per gli aspetti di tutela architettonica, concorda con la richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Soprintendenza competente, consistente nelle seguenti richieste:

1. Siano complessivamente integrate le fotosimulazioni dell'intervento, con particolare riferimento agli elementi dell'infrastruttura esternamente percepibili ed inseriti in aree vincolate. Nello specifico, siano particolarmente approfonditi i terminali di Cagliari in prossimità del Porto Canale e quindi del vincolo panoramico al fine di valutare l'incidenza della struttura sulle "vedute" riconosciute di interesse dal DM, e il tratto terminale in comune di Sarroch, prossimo alla Villa d'Orri, al fine di valutarne l'eventuale interferenza visuale e prendere in considerazione spostamenti della condotta.
2. Siano integrati gli elaborati di progetto con la ricognizione dei beni architettonici prossimi all'area di sedime dell'impianto o interessati da potenziali relazioni di intervisibilità, anche attingendo ai database istituzionali (www.benitutelati.it, www.cartadelrischio.it e <http://www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/313/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) ed alla documentazione d'archivio agli atti della Scrivente.
3. Siano evidenziati, in termini di scelte progettuali conseguenti, i beni appartenenti al patrimonio culturale individuati dal PPR quali beni paesaggistici e beni identitari, valutandone le interferenze e le intervisibilità con le strutture del metanodotto entro e fuori terra >.

VISTI i decreti ministeriali del 22/02/1963 di dichiarazione di interesse particolarmente importante del Complesso della Villa d'Orri, con le sue pertinenze (arredamento e decorazioni) e il suo parco e dipendenze, sito nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, articoli 10 e 13.

VISTO il decreto ministeriale del 21/01/1995 di dichiarazione di interesse particolarmente importante del Complesso della Villa d'Orri, con le sue pertinenze (arredamento e decorazioni) e il suo parco e dipendenze, sito nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, articoli 10 e 13, recante specificazione delle "pertinenze mobili della Villa (arredi e decorazioni)", non esaurientemente esplicitate nel decreto ministeriale del 22/02/1963 sopra citato.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 282 del 05/01/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 32661 del 21/11/2017 - con la quale tra l'altro la scrivente ha anticipato alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. la necessità di acquisire documentazione integrativa al progetto presentato per l'espressione del parere tecnico istruttorio di competenza per le successive determinazioni del Ministro BACT - si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con le note prot. n. 26183 del 20/12/2017 (relativa



all'Area funzionale Patrimonio archeologico) e n. 26448 del 22/12/2017 (relativa alle Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio architettonico) ha riscontrato la presenza di carenze documentali e richiesto chiarimenti sulle proposte progettuali presentate, riferendo di non poter di conseguenza esprimere in merito il proprio parere endoprocedimentale definitivo; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale con nota prot. n. 35613 del 21/12/2017 ha concordato sulla necessità di chiedere documentazione integrativa al proponente; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale con nota prot. n. 35774 del 22/12/2017 ha concordato sulla necessità di chiedere documentazione integrativa al proponente; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla Relazione paesaggistica ed ai documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico", già presentati con l'istanza:

1. Lo Studio di Impatto Ambientale e il Progetto devono essere integrati nel senso di rappresentare compiutamente le possibili sovrapposizioni progettuali, gli effetti (quali gli impatti cumulativi significativi e negativi) e l'eventuale incompatibilità localizzativa tra il progetto di cui trattasi e quello del "Metanodotto Algeria – Italia via Sardegna – Importazione di gas" (GALSI), già oggetto di valutazione di compatibilità ambientale (DVA-DEC n. 64/2011 e n. 591/2011), di recente rinnovata nella sua efficacia con il DM n. 57 del 14/03/2017;
2. Lo Studio di Impatto Ambientale e il Progetto devono essere integrati nel senso di rappresentare compiutamente, per tutti i terminali dei metanodotti previsti e non già interconnessi tra di essi, l'indicazione progettuale di come sia prevista la connessione con altri sistemi di approvvigionamento della materia prima da trasportare, ovvero dando compiuta rappresentazione di tutti gli ipotizzati collegamenti a depositi GNL esistenti o in fase di costruzione, ovvero ad altri utenti. Quanto sopra deve consentire di comprendere la ragione e la compatibilità dell'ubicazione scelta per i terminali dei metanodotti posti in aree agricole aperte – prive di qualsivoglia infrastruttura di analogo trasporto o di deposito -, che senza un collegamento ad una rete di trasporto od un punto di fornitura della materia prima da trasportare non avrebbero alcuna ragion d'essere;
3. Lo Studio di Impatto Ambientale e il Progetto devono essere integrati nel senso di rappresentare compiutamente, gli impatti significativi e negativi che si possono determinare con l'interconnessione del cosiddetto tratto SUD del progetto di "Metanizzazione della Sardegna" (Met. Cagliari – Palmas Arborea) con il relativo tratto NORD, in concomitante fase di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (cfr. MATTM-DVA2: ID_VIP 3673);
4. Lo Studio di Impatto Ambientale e il Progetto devono essere integrati nel senso di rappresentare compiutamente tutti i previsti punti e stazioni PIDI e PIL, o comunque denominati, illustrati nei relativi elaborati denominati come "Planimetria e prospetti" che non sono stati riprodotti, localizzati ed orientati con tutte le relative previste mitigazioni vegetazionali, di fatto rendendo non pienamente comprensibile il loro effetto di impatto nei luoghi interessati (risultando, d'altronde, i fotoinserti presenti nella "Relazione paesaggistica" non esaustivi di tutte le relative ubicazioni previste);
5. In corrispondenza del sito archeologico del nuraghe Fenu in Comune di Pabillonis (Tratto Cagliari -Palmas Arborea schede UR/UT 087/089) deve essere effettuata una deviazione del tracciato verso Est così da evitare o ridurre al minimo le interferenze nell'area archeologica e nell'area di dispersione di materiale. Essendo coinvolto lo stesso Nuraghe Fenu anche dalla deviazione "Guspini", che inizia il suo percorso a soli 600 m dal medesimo bene e a distanza minore dall'area di dispersione di materiali, è necessario provvedere all'allontanamento del punto di inizio di tale metanodotto secondario. Si chiedono i conseguenti aggiornati elaborati progettuali e di verifica (SIA, Relazione paesaggistica e documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico") con illustrate le soluzioni alternative individuate e compatibili con le previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale;
6. Il proponente deve verificare in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, belle



arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) l'effettiva incidenza dell'infrastruttura denominata "MET. Collegamento Terminale di Oristano" (nel suo tratto compreso tra le progressive km 3 e 4) sull'insediamento archeologico indicato nel Foglio 2 di 7 del relativo elaborato "Strumenti di tutela e pianificazione regionali" (ma non nel relativo elaborato della "Carta del rischio archeologico", Foglio 2 di 6) e, se del caso quindi, concordare con il medesimo Ufficio periferico di questo Ministero le necessarie indagini propedeutiche a carattere archeologico, ovvero definendo la necessaria variante localizzativa al fine della tutela e conservazione del medesimo insediamento;

7. I documenti relativi alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, già presentati con l'istanza di VIA devono essere sottoposti a cura del proponente ad una sostanziale rielaborazione, che tenga conto di tutti gli aspetti riassunti nella nota della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (prot. n. 26183 del 20/12/2017, allegata alla presente quale parte integrante), ancor più in particolare per quanto definito ai punti nn. 2 e 3 della relativa "Richiesta di documentazione integrativa", ma anche per la parte riscontrata come mancata tra i documenti consegnati per la "Carta di visibilità" delle due derivazioni di Monserrato e Serramanna (cfr. elaborati identificati come "Carta della visibilità archeologica n. 2" e "n. 3", in verità costituiti dalla relativa "Carta del rischio archeologico"). Di conseguenza, si deve valutare in accordo con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la necessità di modificare in allontanamento i tracciati e gli impianti fuori terra (PIL e PIDI) ubicati a maggiore prossimità dei beni e della aree elencate al punto 1.2 della suddetta nota del 20/12/2017;
8. In corrispondenza del bene culturale architettonico denominato "Villa d'Orri, con le sue pertinenze e il suo parco e dipendenze", sita nel Comune di Sarroch e dichiarata di interesse particolarmente importante con DD.MM. 22/02/1963 e D.M. 21/01/1995 (allegati alla presente quali parti integranti), devono essere complessivamente integrate le verifiche e le fotosimulazioni dell'intervento proposto nella sua prossimità, con particolare riferimento all'incidenza delle strutture previste, come anche delle relative fasce di cantiere e di rispetto, con il suddetto bene, al fine di valutarne l'eventuale interferenza visuale e diretta, anche in fase di cantiere, e prendere in considerazione la necessità di spostare la relativa condotta. In corrispondenza del suddetto bene culturale si dovrà fornire un particolare e specifico approfondimento di quanto chiesto al punto 2 del presente elenco, definendo i necessari e previsti futuri collegamenti (costituiti sia da altri metanodotti interrati, come anche da infrastrutture fuori terra) del proposto Met. Derivazione Capoterra-Sarroch a partire dal relativo P.I.D.I. n. 2 (progressiva km 14+790);
9. Siano complessivamente integrate le fotosimulazioni dell'intervento, con particolare riferimento agli elementi dell'infrastruttura esternamente percepibili ed inseriti in aree vincolate. In particolare, siano approfonditi gli impatti determinati dal terminale di Cagliari, posto in prossimità del Porto Canale (Met. Cagliari – Palmas Arborea, P.I.D.I. n. 1, progressiva km 0+000), sulle "vedute" riconosciute di interesse dal vincolo panoramico di cui al DM 01/03/1967, al fine di valutare l'incidenza delle relative strutture (tra l'altro della torre a traliccio) sulle stesse "vedute" e definire, se del caso, il relativo conseguente spostamento o mitigazione;
10. Siano integrati gli elaborati di progetto con la ricognizione dei beni architettonici prossimi all'area di sedime dell'impianto o interessati da potenziali relazioni di intervisibilità, anche attingendo ai database istituzionali del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo (in primo luogo: www.vincoliinrete.beniculturali.it; www.benitutelati.it; www.cartadelrischio.it e www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/313/beni-dichiarati-di-interesse-culturale) ed alla documentazione d'archivio agli atti della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;
11. Siano evidenziati, in termini di scelte progettuali conseguenti, i beni appartenenti al patrimonio



- culturale individuati dal PPR quali beni paesaggistici e beni identitari (non escluse le "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico culturale" definite all'articolo 47, co. 3, lett. c, e le "Aree" tutelate ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. a, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale), valutandone le interferenze e le intervisibilità con le strutture dei metanodotti e di quelle di servizio agli stessi, entro e fuori terra;
12. Per quanto riguarda le aree del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna (cfr. DM 08/09/2016 e la relativa allegata cartografia, pubblicati entrambi sul sito del MATTM all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/parco-geominerario-sardegna>) e delle riserve naturali degli stagni di Santa Gilla e Santa Giusta, sia integrata l'analisi pre-progettuale relativa agli stessi ambiti e siano esplicitate le modalità di minimizzazione degli impatti in relazione ai caratteri specifici oggetto di tutela. In particolare, per il P.I.D.I. n. 1 del "MET. Collegamento terminale di Oristano", i relativi elaborati di verifica devono essere ampliati nelle proprie analisi territoriali comprendendo anche un adeguato intorno verso Nord-Ovest e Nord-Est. Inoltre, le aree del suddetto Parco dovranno essere riprodotte in sovrapposizione a tutti i tratti dei metanodotti in valutazione, al fine di verificarne la compatibilità con la relativa disciplina d'uso;
 13. Siano esplicitate le previsioni e prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica ed il relativo adeguamento alla pianificazione paesaggistica regionale, per quanto interessi le aree di interferenza delle strutture in valutazione;
 14. I PIL o PIDI – ovvero gli altri punti fuori terra dei metanodotti previsti e comunque denominati - che ricadono all'interno delle aree "naturali e sub naturali" (di cui agli articoli 22, 23 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale - PPR) ed aree "seminaturali" (articoli 25, 26 e 27 delle medesime Norme), già sottoposte a tutela dal PPR con la prescrizione di non vedervi localizzati interventi edilizi, devono essere ricollocati al di fuori di esse (secondo sempre le caratteristiche architettoniche e tipologiche di cui al punto n. 17 del presente elenco) o ricondotti alla tipologia priva di fabbricato in muratura e limitati alla recinzione degli impianti di superficie con le relative opere di mitigazione. Siano, in ogni caso, valutate ed eventualmente rettificare le parti di linea dei metanodotti proposti che attraversano aree "naturali e sub naturali", con particolare riguardo alle superfici riconosciute con "vegetazione a macchia ed in aree umide", "boschi" e "sugherete", così come definite e disciplinate dal vigente Piano paesaggistico regionale. Di conseguenza, siano proposti, in alternativa a documentate non tecnicamente possibili revisioni di tracciato, opportune azioni di mitigazione e/o compensazione dell'impatto;
 15. Si chiede una elaborazione di dettaglio delle opere di mitigazione con vegetazione supplementare dei "punti linea" (PIL e PIDI), da rappresentarsi in entrambe le ipotesi di edificazione o meno del relativo fabbricato di servizio (cfr. i punti nn. 14 e 17 del presente elenco).
 16. Sia specificata con maggiore precisione la modalità di verifica e reintegro delle fallanze in caso di mancato attecchimento delle opere di ricostituzione della copertura vegetale (erbosa o arboreo-arbustiva), come anche delle mitigazioni vegetazionali dei PIL e PIDI, individuando gli orizzonti temporali del monitoraggio - se previsto e, ove non lo fosse, inserendolo in progetto - a seguito della messa in esercizio dell'opera;
 17. Dalla documentazione di progetto, sotto il profilo della tutela ai sensi della Parte III del Codice, si rileva – per tutti gli ambiti interferiti dal progetto complessivo presentato - l'impatto negativo costituito dal modello architettonico proposto per i punti di intercettazione (PIL e PIDI) – ovvero per gli altri fabbricati comunque denominati nel progetto -, sui vari e diversificati contesti paesaggistici interessati. Pertanto, si chiede di elaborare nuove ed anche diversificate soluzioni progettuali architettoniche, più aderenti alle tipologie e materiali tipici delle diverse qualità storico-costruttive dei luoghi attraversati dalle infrastrutture in progetto.
 18. Gli elaborati progettuali e gli allegati al SIA devono essere integrati con l'indicazione della



specifica complessiva occupazione di suolo da parte della infrastruttura in progetto e della corrispondente fascia di rispetto e di cantiere, per la qual cosa si deve integrare anche la conseguente documentazione di verifica (compresi, quindi, la Relazione paesaggistica ed i documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico" – cfr. punto n. 21 del presente elenco). Si dovrà, quindi, approfondire – anche con tutte le adeguate simulazioni di rendering relative alle opere fuori terra previste - lo studio delle interferenze visive con i beni architettonici e gli edifici con valenza storico-culturale individuati (quali beni identitari o paesaggistici) dal PPR e posti lungo i tracciati previsti dai proposti metanodotti, come pure dell'impatto di tutti i punti di intercettazione con il contesto paesaggistico più specificatamente interessato. Eguale verifica di impatto deve essere aggiornata conseguentemente nella Relazione paesaggistica, nella quale si deve dare conto di tutte le aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico interferiti direttamente dalle infrastrutture in progetto, verificando la compatibilità con i valori riconosciuti dalle stesse dichiarazioni.

19. La Relazione paesaggistica ed i relativi allegati devono essere integrati nel senso di dare puntuale riscontro delle verifiche condotte rispetto alle previsioni e prescrizioni di tutela definite dal Piano paesaggistico regionale per le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, considerando le diverse e più particolari caratteristiche paesaggistiche assunte dalle stesse aree lungo tutti i tracciati dei metanodotti proposti. In particolare per le aree gravate da usi civici di cui all'articolo 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004, si dovranno fornire specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");

20. Le simulazioni fotografiche dello stato di fatto al termine dei lavori presentate nella Relazione paesaggistica devono essere completate con la rappresentazione di tutti gli elementi costruiti fuori terra; gli stessi elementi – comunque denominati nel progetto - devono essere rappresentati a latere in planimetria – con i rispettivi alzati – al fine di comprenderne compiutamente l'ubicazione, l'orientamento, l'estensione e le corrispondenti specifiche opere di mitigazione vegetazionale, come anche i livelli di tutela e i vincoli gravanti sulle stesse aree – comprese quelle di più prossima interferenza visiva - ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Parte II e Parte III) e delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale;

21. Le integrazioni e rettifiche chieste nei suddetti punti del presente elenco vengano consequenzialmente riportate, quale aggiornamento, nella Relazione paesaggistica e nello Studio di Impatto Ambientale, nonché nei documenti denominati "Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico", con illustrate le soluzioni alternative individuate e compatibili con le previsioni e prescrizioni di tutela anche del Piano paesaggistico regionale;

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente.

Con l'occasione e come già osservato dalla competente Soprintendenza ABAP con la nota del 22/12/2017 (pp. 4-5), corre l'obbligo di dover rappresentare anche alla Società SNAM Rete Gas S.p.A., quanto risultato alla scrivente a seguito di una recente comunicazione della Direzione Marittima Cagliari, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna n. 1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000, relativamente alla ivi dichiarata illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciata nel 1981 per il Progetto Speciale del Porto Canale del Porto di Cagliari e, di conseguenza, anche per la parte ivi ricadente ove si colloca il tratto finale dell'infrastruttura denominata "MET. Cagliari-Palmas Arborea".

In particolare, con le citate sentenze sono stati dichiarati illegittimi gli atti di valutazione paesaggistica a suo tempo rilasciati (nel 1981) e, di conseguenza, anche gli atti di successiva autorizzazione



per la costruzione del Porto Canale e delle relative colmate, su parte delle quali si colloca anche quindi l'intervento di cui trattasi.

Per quanto sopra, si deve rappresentare l'esigenza per la scrivente che, ai fini dell'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi per il suddetto tratto, trovino preliminarmente chiarificazione e soluzione le problematiche evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981.

Di quanto sopra sono stati informati direttamente dalla Direzione Marittima Cagliari anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias.

Nel merito di quanto sopra esposto, si rimane a disposizione di codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A. per ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 905 del 16/01/2018, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le proprie Osservazioni sul diverso progetto relativo alla "Metanizzazione della Sardegna - Tratto SUD", premettendo alle stesse l'elencazione dei progetti in essere (anche in sede di VIA) relativamente alla metanizzazione della Sardegna e di cui "non è ben chiara la muta compatibilità". Tra i predetti progetti risulta presente, oltre a quello di cui trattasi relativo al "Tratto SUD", anche quello denominato *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)*, oggetto dei decreti di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011 e DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-64 del 24/02/2011, relativo al progetto *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)* e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio con la nota prot. n. 25241 del 25/08/2010.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-591 del 12/11/2011, modificativo ed integrativo del decreto di cui sopra in considerazione della trasmissione da parte della Regione Toscana della Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 14/02/2011, con la quale è stato espresso il parere regionale per la procedura di cui trattasi in base al parere n. 74 del 28/01/2011 del relativo Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale e del conseguente parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 766 del 30/09/2011, nonché del parere espresso dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. PNM-2011-10090 del 10/05/2011.

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico in data 22/12/2011 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi decisoria per il rilascio del provvedimento definitivo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)*, alla quale ha partecipato l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, confermando il parere espresso con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/40193/2011 del 21/12/2011, acquisito agli atti della suddetta Conferenza di Servizi, comprensivo delle valutazioni in merito alle modifiche apportate al progetto in base ad alcune delle prescrizioni contenute nei suddetti decreti di compatibilità ambientale. Alla conclusione della suddetta medesima Conferenza di Servizio, come specificato dalla Società GALSI S.p.A. nella propria nota del 26/04/2018, "... La Regione Toscana, ad oggi, non ha ancora espresso la propria intesa ai sensi dell'articolo 52-quinquies, commi 2 e 5 del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330 del 2004. In conseguenza di ciò, il Ministero dello sviluppo economico non ha mai rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera progettata, con contestuale accertamento della sua conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il proponente non ha quindi potuto dare avvio ai lavori ...".

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 57 del 14/03/2017 relativo al progetto



Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI), con il quale è stata accordata la proroga dell'efficacia dei predetti decreti di dichiarazione di compatibilità ambientale del 2011 per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al 24/11/2018, e considerato che nell'ambito del relativo procedimento di proroga la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con la nota prot. n. 19505 del 29/11/2016.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 215 del 23/07/2019 relativo al progetto *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)*, con il quale è stata accordata l'ulteriore proroga dell'efficacia dei predetti decreti di dichiarazione di compatibilità ambientale del 2011 per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al 24/11/2020, e considerato che nell'ambito del relativo procedimento di proroga la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con la nota prot. n. 231 del 04/01/2019.

CONSIDERATO che il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei suddetti due progetti è di competenza del Ministero dello sviluppo economico e che il procedimento relativo al *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)* risulta non essersi ancora concluso, come anche archiviato da parte del medesimo Ministero.

CONSIDERATO che in merito alla sovrapposizione tra i tracciati del suddetto *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)* e i metanodotti in esame con il progetto di cui trattasi per la *Metanizzazione Sardegna – Tratto SUD*, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha prodotto specifici elaborati (cfr. elaborato grafico “RE-PDU-003_r1” – *Sovrapposizione tra i tracciati di progetto SNAM RETE GAS e il tracciato terrestre del progetto GLASI*; elaborato grafico “PG-TP-105” – *MET.: Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26”) DP 75 bar – Tracciato di progetto con GALSI*; elaborato grafico “PG-TP-205” – *MET.: Vallerrosa – Sulcis DN 400 (16”) DP 75 bar – Tracciato di progetto con GALSI*), dai quali emerge come i suddetti due progetti risultino, in vari tratti, sovrapporsi o intersecarsi tra loro, rendendo impossibile una loro contemporanea realizzazione, a meno di reciproche varianti o risoluzioni di intersezione, tuttavia qui non presentate alla valutazione.

VISTO il documento denominato *Strategia Energetica Nazionale 2017*, con i relativi Allegati, adottata con decreto interministeriale 10 novembre 2017, sottoscritto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il cui avviso di adozione è stato pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale n. 288 dell'11/12/2017), in particolare il relativo Allegato II – *Metanizzazione della Sardegna*, ove si afferma che “... *La metanizzazione della Sardegna è un tema centrale della politica energetica del Governo, essendo tale Regione l'unica completamente priva di accesso alla rete del gas naturale. La sua importanza è stata sottolineata dalla firma, il 29 luglio 2016, da parte del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione Sardegna, del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, recante "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio". Per l'attuazione dell'impegno, considerato che non appare più proponibile la realizzazione del progetto GALSI, vista la politica di export dell'Algeria e l'incertezza sulla rinegoziazione dei possibili contratti di fornitura tramite il gasdotto Transmed che giungeranno alla loro scadenza nel 2019, motivo per il quale il progetto è stato attualmente messo in sospenso nella lista dei progetti di interesse comune europeo, sono state prospettate diverse ipotesi progettuali, alternative tra loro ...*” (cfr. p. 297).

CONSIDERATO, pertanto, che i due progetti *Metanodotto di importazione di gas dall'Algeria all'Italia via Sardegna (Progetto GALSI)* e *Metanizzazione Sardegna – Tratto Sud* non possono che essere valutati tra loro come concorrenti, rimanendo in capo al competente Ministero dello sviluppo economico, in sede di reciproca autorizzazione unica, la scelta di quale realizzare nell'interesse pubblico prevalente, ovvero la risoluzione della suddetta sovrapposizione e intersezione.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 22185 del 23/10/2017, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli ulteriori pareri regionali pervenutigli, rappresentando nel contempo “... *l'opportunità di effettuare un'unica procedura di VIA per i due tratti Nord e Sud presentati da SNAM Rete Gas, nonché di attendere gli esiti dell'accordo tra SNAM e SGI al fine del prosieguo dell'iter istruttorio, anche per ragioni di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa*”, la quale opportunità, tuttavia, spetta all'Autorità competente in sede statale, rappresentata



dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.13953 del 18/06/2018, ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di avvio della procedura di VIA presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI) per il progetto "*Sistema trasporto Gas Naturale Sardegna – Sezione CENTRO NORD*".

CONSIDERATO che **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.13951 del 18/06/2018, ha comunicato l'archiviazione dell'istanza di avvio della procedura di VIA presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI) per il progetto "*Sistema trasporto Gas Naturale Sardegna – Sezione CENTRO SUD*".

CONSIDERATO che alla nota prot. n. 905 del 16/01/2018 della Regione Autonoma della Sardegna è allegato il parere reso dal **Servizio tutela paesaggio e vigilanza province Oristano e Medio Campidano della Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 620 dell'8/01/2018, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione ed effettuati gli opportuni accertamenti, si rappresenta quanto segue:

- *Il progetto interessa vari Comuni; rientrano nella competenza di questo Servizio i territori di Guspini, Marrubiu, Santa Giusta, San Gavino Monreale, Oristano, Terralba, Serramanna, Pabillonis, Sanluri, Sardara, Villacidro, Palmas Arborea, Uras e Mogoro.*
- *Le aree oggetto di intervento risultano, in diverse parti del tracciato, tutelate paesaggisticamente per effetto dell'articolo 142, comma 1, lett. c) e g) del D.lgs. 42/2004, dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. - aree dell'assetto ambientale: fascia costiera, zone umide costiere, aree di interesse faunistico e Fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettere a), g), h) e k), delle NTA del PPR e ancora in quanto rientranti nel buffer di 100 m di beni paesaggistici tipizzati e individuati nella cartografia del PPR.*
- *Il progetto, in generale, prevede la realizzazione di tre linee principali, "Metanodotto Cagliari - Palmas Arborea DN 650 (26") DP 75 bar" della lunghezza di 94,1 km circa; "Metanodotto Vallerrosa - Sulcis DN 400 (16") DP 75 bar" della lunghezza di 42,9 km circa; "Metanodotto Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") DP 75 bar" della lunghezza di 13,5 km circa; di otto linee secondarie di vario diametro, per una lunghezza complessiva pari a 79,995 km circa, di 44 punti di linea e di 6 punti di lancio/ricevimento.*
- *Relativamente all'aspetto percettivo le opere, prevalentemente di tipo interrato, non generano particolari impatti. Tuttavia si riscontra che spesso il tracciato si discosta dalla viabilità esistente e dai confini catastali, tagliando le particelle agricole e frammentando il paesaggio agrario.*
- *Le criticità maggiori si riscontrano nel "Metanodotto collegamento terminale di Oristano", infatti si attraversa una zona umida costiera e un'area di interesse faunistico, così come individuate nel PPR.*

Per quanto sopra esposto si chiede, in generale di prevedere un tracciato che segua per quanto possibile la viabilità esistente e i confini catastali. In particolare di rivedere il tratto del "Metanodotto collegamento terminale di Oristano" evitando di attraversare la zona umida costiera e l'area di interesse faunistico.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, il responsabile del settore è l'Ing. [omissis] >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 2278 del 02/02/2018, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale ABAP gli ulteriori pareri regionali pervenutigli, rinnovando la richiesta di procedere con una unica valutazione VIA per i Tratti Nord e Sud della "*Metanizzazione della Sardegna*" e richiamando ancora quanto contenuto nel DM 10/11/2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.10093 del



02/05/2018, ha chiesto documentazione integrativa al proponente sulla base di quanto richiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. CTVA.RU.U.1429 del 13/04/2018, comprensive di quella richiesta dalla Direzione generale ABAP con la nota del 05/01/2018 sopra riportata e dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni sopra citate.

CONSIDERATO che la **Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGCOS/SARD/MRC/0016 dell'11/05/2018, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una proroga fino al 02/07/2018 per la consegna della documentazione integrativa chiesta dallo stesso Ministero con la nota del 02/05/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.11447 del 17/05/2018, ha concesso alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. la proroga richiesta con la nota dell'11/05/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGCOS/SARD/MRC/0022 del 02/07/2018, ha trasmesso la documentazione chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota del 02/05/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.19450 del 29/08/2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico (trasmesso dal proponente il 27/07/2018, connota prot. n. INGCOS/SARD/MRC/0024) e della documentazione integrativa prodotta il 02/07/2018 sul proprio sito web, rappresentando che dalla data della stessa nota decorreva il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e la trasmissione dei pareri.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 22797 del 31/08/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 282 del 05/01/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società SNAM RETE GAS S.p.A. con nota prot. n. INGCOS/SARD/MRC/0022 del 02/07/2018 (pervenuta il 03/07/2018, senza i relativi allegati) ha informato anche questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) di aver consegnato al MATTM-DVA la documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine di corrispondere – oltre alla richiesta dell'allora MiBACT di cui alla suddetta nota del 05/01/2018 - alle richieste di integrazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.19450 del 29/08/2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Metanizzazione Sardegna – tratto Sud" => "Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

25



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. si deve evidenziare, in merito a quanto già comunicato con la nota della scrivente prot. n. 282 del 05/01/2018, come alla data della presente non risulti a questa Direzione generale ABAP che abbiano trovato chiarificazione e soluzione le problematiche "... evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981 ..." e, di conseguenza, come allo stato attuale non si sia ancora determinata tale preliminare condizione per l'emissione del proprio parere tecnico istruttorio per il procedimento di VIA di cui trattasi per il tratto di metanodotto ivi interessato ("MET. Cagliari-Palmas Arborea").

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. si deve, inoltre, far osservare come la documentazione integrativa trasmessa non risulti corrispondere pienamente a quanto già chiesto dalla scrivente al punto n. 1 della nota prot. n. 282 del 05/01/2018. In particolare, si ritiene assolutamente non congrua l'avvenuta rappresentazione della sovrapposizione dei tracciati del progetto di cui trattasi e del "Metanodotto Algeria – Italia via Sardegna – Importazione di gas" (GALSI), realizzata alla scala di 1:100.000 nell'elaborato denominato Sovrapposizione tra i tracciati di progetto SNAM RETE GAS e il tracciato terrestre del progetto GALSI (codice elaborato RE-PDU-003-r0-Allegato-2).

Ugualmente, quanto riportato nel documento integrativo denominato Studio di impatto ambientale - APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALLA RICHIESTA MATTM DEL 02.05.2018 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI - Vol. 1 di 4 - Approfondimenti tematici (pp. 8-11), non si può ritenere una adeguata e pertinente risposta alla richiesta di cui sopra della scrivente, anche alla luce del fatto che proprio le opportune evidenziazioni delle ragioni sottese alle ottimizzazioni di tracciato operate, per esempio, nel Comune di Siliqua rispetto a quello del GALSI (cfr. p. 10/32), avrebbe consentito di meglio apprezzare la qualità ambientale del progetto di codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A.

Ancora, si deve osservare come in merito alle aree gravate da usi civici (cfr. l'elaborato denominato Studio di impatto ambientale - APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALLA RICHIESTA MATTM DEL 02.05.2018 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI - Vol. 4 di 4 - Approfondimenti richiesti da Regione Sardegna ed Enti locali - RE-SIA-007, punto 1.1.5, pp. 16-17), già oggetto di intervento sia per la parte relativa ai tratti di metanodotto, che di relativa infrastrutturazione (PIL, PIDI, ecc.), si deve

26



DIREZIONE GENERALE: ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

preliminarmente rappresentare come non risulti condivisibile la possibilità che le stesse aree siano interessate da opere di infrastrutturazione non compatibili con la relativa gestione e come anche – vista la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2018 – nel relativo procedimento debba essere direttamente coinvolto anche lo Stato. Inoltre, non appare soddisfacente la soluzione prospettata da codesta Società che prevede un rimando della relativa verifica di compatibilità ad una fase successiva rispetto alla presente di VIA, che invece deve risolvere fin dal presente ogni possibile impatto significativo o negativo sul patrimonio culturale paesaggistico. Appare anche il caso di rammentare come la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante Norme in materia di domini collettivi, preveda come il regime giuridico dei beni in questione resti quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e, per quanto qui ancor più interessa, della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (cfr. art. 3, co. 3), ma anche che “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici” (cfr. art. 3, co. 6).

Relativamente alle stesse infrastrutture connesse alla realizzazione dei metanodotti (PIL, PIDI, ecc.), si deve preliminarmente osservare come la relativa realizzazione non può avvenire all'interno delle aree naturali e subnaturali, come anche nelle aree seminaturali riconosciute e tutelate dal Piano paesaggistico regionale.

Per quanto attiene alla tutela architettonica della Villa d'Orri si deve preliminarmente evidenziare come quanto riportato a riscontro della propria richiesta di integrazioni nel documento denominato Studio di impatto ambientale - APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALLA RICHIESTA MATTM DEL 02.05.2018 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI - Vol. 3 di 4 - Approfondimenti richiesti da Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n.282 del 05/01/2018 (pp. 13-15), non possa ritenersi esaustivo in merito alla garanzia della sempre possibile tutela del suddetto bene culturale, in quanto le rassicurazioni fornite risultano prive di una sia pur minima certezza sugli sviluppi progettuali del collegamento previsto del metanodotto con le finali utenze previste.

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A., visto quanto riportato nel documento denominato Studio di impatto ambientale - APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALLA RICHIESTA MATTM DEL 02.05.2018 E OTTIMIZZAZIONI PROGETTUALI - Vol. 3 di 4 - Approfondimenti richiesti da Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n.282 del 05/01/2018 (cfr. p. 23 di 45: “In merito si evidenzia che la Proponente è attualmente in attesa di ricevere formale conferma del nulla osta già anticipato dall'Ente gestore in occasione della verifica in dettaglio dei tracciati dell'opera effettuata presso l'Ente stesso”) si chiede di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP ed alla competente Soprintendenza ABAP copia del predetto nulla osta non appena acquisito.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27793 del 18/10/2018, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 22797 del 31/08/2018 (allegata alla presente per facilità di lettura).

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 15 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto



dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 22375 del 26/10/2018, ha trasmesso il seguente nuovo parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 22797 del 31.08.2018 acquisita a questo Ufficio con prot. n. 24962 del 18757 del 07.09.2018, con la quale è stato richiesto il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, e facendo seguito alle nostre precedenti note di cui ai prot. 26183 del 20/12/2017 (area funzionale Patrimonio Archeologico) e prot. 26448 del 22/12/2017 (aree funzionali Paesaggio e Patrimonio Architettonico), si comunicano le seguenti valutazioni.

Area Funzionale Patrimonio archeologico

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Sestu: insediamento d'età romana loc. Su Muriscau, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 91 del 08.07.2014, distante circa 1 km a Est del tracciato;
- Comune di Villamassargia: nuraghe Medau Mannu, sottoposto a dichiarazione di interesse culturale con D.R. n. 43 del 14.08.2014, situato a circa m 500 a sud del tracciato;
- Comune di Uta: insediamento in loc. Su Niu de Su Pilloni, Resti di un complesso fortificato di età protostorica, sottoposto a vincolo diretto con D.M. del 03.08.1983 ex lege 1089/1939, distante circa 2 km a Ovest del tracciato;
- Comune di Pabillonis: complesso nuragico di Nuraxi Fenu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 10 del 15.01.2015, distante circa 600 m a Est del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe Is Nuraxis I, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 230 del 28.09.2016, distante circa 500 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe Is Nuraxis II, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 188 del 03.08.2016, distante circa 315 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe Mudegu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 41 del 27.03.2017, distante circa 550 m a Est del tracciato;
- Comune di Mogoro: nuraghe Su Boi, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 3 del 25.01.2017, distante circa 590 m a Est del tracciato;
- Comune di Uras: nuraghe S. Giovanni, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 111 del 07.06.2016, distante circa 1,100 Km a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: area archeologica Sa Domu Beccia, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 95 del 23.12.2015, distante a circa 950 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: zona contermina all'archeologica Sa Domu Beccia, sottoposto a vincolo indiretto con D.C.R. n. 71 del 30.05.2018, a distanza variabile dal tracciato, fino a un minimo di circa 20 m;
- Comune di Uras: nuraghe Serdis, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 85 del 27.06.2018, distante circa 130 m a Ovest del tracciato;
- Comune di Uras: nuraghe Arbu, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 86 del 27.06.2018, distante circa 115 m a Est del tracciato.
- Comune di Marrubiu: praetorium con terma e monumento funerario di Muru de Is Bangius, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 152 del 30.06.2016, distante circa 450 m a Ovest del tracciato;
- Comuni di Decimoputzu e Vallermosa: Su Casteddu de Fanari, sottoposto a vincolo diretto con



D.C.R. n. 88 del 27.06.2018, a 1,4 km a Ovest del tracciato;

- *Comune di Vallermosa: nuraghe Domu Baccheri località sa Nuxedda, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 48 del 28.03.2013, distante a circa 850 m a Sud del tracciato;*
- *Comune di Vallermosa: tomba dei giganti Sa Nuxedda, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 121 del 03.10.2013, a 980 m a Sud del tracciato;*

1.2.b. *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

1.2.c. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:*

Per i seguenti siti è stato avviato il procedimento di dichiarazione di importante interesse in base all'art. 14 del D.Lgs. 42/2004:

- *Comune di Mogoro: nuraghe San Pietro, avvio di procedimento del 08.01.2018, proposta del 20.09.2018 distante circa 550 m a Ovest del tracciato;*
- *Comune di Uras: nuraghe Arrubiu, avvio di procedimento del 27.03.2018, distante circa 590 m a Ovest del tracciato;*

Negli strumenti di pianificazione urbanistica si rinvennero i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- *Comune di Capoterra: sito archeologico di Sa Cioffa ascripto all'età romana e individuato dalla presenza di frammenti fittili. Sono note in bibliografia strutture, che sono state mai individuate nel terreno. Il sito è perimetrato nel PUC di Capoterra ed indicato come area a rischio archeologico a circa 25 metri di distanza dal tracciato.*
- *Comune di Capoterra: nell'area di Is Arenas sono segnalate due aree a rischio archeologico (Is fas e Is Marginis), indiziate dalla presenza di frammenti fittili di varie epoche (dalla preistoria all'età storica). Il sito è perimetrato nel PUC di Capoterra come area a rischio archeologico e dista circa 60 metri dal tracciato.*
- *Comune di Capoterra areale di Sa Guardia Longa. All'interno sono segnalate nel PUC aree a rischio archeologico indiziate da frammenti di superficie. Il metanodotto lambisce l'area perimetrata dal PUC, ricalcando il percorso della SS 195 in fase di realizzazione.*
- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato in località "Piolanas", situato a circa m 300 a est del tracciato, identificato nel PUC di Carbonia con il n. 5340;*
- *Comune di Carbonia: strutture di epoca punica e necropoli, situate a circa m 300 a nord del tracciato, identificate nel PUC di Carbonia con il n. 5341;*
- *Comune di Santa Giusta: Santu Amenteddu, area di dispersione di materiale archeologico circa m 350 a nord-ovest del tracciato, indicata in letteratura come tomba del Neolitico Medio, dove si riscontra in superficie materiale archeologico sporadico in dispersione;*
- *Comune di Santa Giusta: Cuccuru Mattoni, area di dispersione di materiale archeologico a m. 450 circa a sud-ovest del tracciato, nota da notizie d'archivio e letteratura, ma non verificata direttamente sul campo;*
- *Comune di Santa Giusta: Cirras, due aree di dispersione di materiale archeologico m 350 a nord del tracciato;*
- *Comune di Villaspeciosa è segnalata la possibile presenza di un tratto di acquedotto romano, anche se la ricognizione non ha restituito elementi.*

Inoltre, sono noti da dati d'archivio agli atti di questo ufficio i seguenti siti e aree a rischio archeologico:

- *Comune di Palmas Arborea: area di dispersione di materiale archeologico di età nuragica e storica in località Perda Bogada situata a circa m 50 a nord del tracciato. Nelle carte del progetto in esame non è indicato.*
- *Comune di Uta: sito di Is Arridelis, individuato da ricognizione;*
- *Comune di Siliqua: area di dispersione di reperti di età romana tardo imperiale in località Su de Ghisu - Berlingheri", situata in proprietà privata a circa m 300 a sud del tracciato;*



- *Comune di Siliqua: insediamento romano in località "Su de is Cannas", situato in proprietà privata a circa m 400 a sud del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: area di dispersione di reperti in località "Sa Grutta", situata in proprietà privata a circa m 390 a sud del tracciato;*
- *Comune di Siliqua: struttura circolare di età non determinata in località "Cuccuru Serra San Nicolò", definita "chiesa e pozzo Sebazzu Susu";*
- *Comune di Siliqua: villaggio medievale di San Nicolò in località Sebazzu, a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: nuraghe Crabiles o Guardia su Lillu, situato a circa m 120 a nord del tracciato;*
- *Comune di Musei: villaggio nuragico Crabiles o Guardia su Lillu;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Guardia Su Lillu";*
- *Comune di Musei: nuraghe Cuccuru Sa Fontana, situato a circa m 500 a sud-est del tracciato;*
- *Comune di Musei: nuraghe Cuccuru Su Terrazzu, situato a circa m 600 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: solchi di carreggiata in località Rio Sa Figu/Brunku Arbis, situati a circa m 80 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Brunku Arbis";*
- *Comune di Musei: villaggio nuragico di Matt'e Conti;*
- *Comune di Musei: nuraghe di Matt'e Conti, situato a circa m 160 a nord del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu S'Acqua Sassa", situata in proprietà privata a circa m 90 a sud del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: nuraghe Sa Mura in località Sa Terra Manna, situato a circa m 300 a nord del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana e ossidiana in località Sa Terra Manna, situata a circa m 50 a nord del tracciato;*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana in località "Tuppesi", situata a circa m 30 a sud del tracciato;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu San Giovanni";*
- *Comune di Domusnovas: area di dispersione di materiale di età romana in località Rio Mura;*
- *Comune di Musei: area di dispersione di materiale di età romana in località "Serra Mulloni/Riu Aremitza";*
- *Comune di Villamassargia: area di dispersione di materiale di età romana in località "Is Campus de Sosu";*
- *Comune di Villamassargia: sito di età nuragica e romana in località "Tallorga";*
- *Comune di Villamassargia: sito archeologico pluristratificato (grotta e area dispersione / prenuragico e romano) tra il caseificio Falconi e il Riu Trullu;*
- *Comune di Villamassargia: sito di epoca nuragica con macine di basalto in località "Riu Trullu";*
- *Comune di Villamassargia: aree di dispersione di materiale di età romana e ossidiana, resti di strutture in località "Riu Cixerri";*
- *Comune di Sestu: area di rinvenimenti sporadici dell'età del rame, di età nuragica e di età alto medievale in località Seurru, a circa 1,6 km a Nord-Est del tracciato;*
- *Comune di Sestu: area di dispersione di materiali del neolitico finale e dell'età del rame in località monte Corraxi, a circa 1 km a Est del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: resti di insediamenti romani in località "Travigus", situati a circa m 500 a sud-est del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: necropoli di età punica in località "Medau Piredda/Riu Arena", situato a circa m 400 a nord del tracciato;*
- *Comune di Carbonia: area di dispersione di fr. ceramici e resti di edificio in località "Riu Ariena e C.le Troncia";*



- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato (prenuragico/romano) in località "Coop. Agraria Su Nenniri";*
- *Comune di Carbonia: area di dispersione di materiale di età romana in località "Riu Parenteddu";*
- *Comune di Carbonia: sito romano in località "Terra Margiani";*
- *Comune di Carbonia: edificio di età romana e altomedievale in località "Serra Umbrosa-Medau Desogus";*
- *Comune di Carbonia: sito archeologico pluristratificato (prenuragico/romano) in località "Su Pranu de sa Gibudda".*

Inoltre, si è avviato l'istruttoria per la dichiarazione dell'interesse culturale dei seguenti siti:

- *Comune di Sardara: nuraghe Jana I, distante circa 950 m a Est del tracciato;*
- *Comune di Sardara: nuraghe Jana II, distante circa 850 m a Est del tracciato;*
- *Comune di Sardara: nuraghe Arrubiu, distante circa 1,5 km a Est del tracciato;*
- *Comune di Uras: pozzo nuragico, direttamente interessato dal tracciato.*

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'esame delle integrazioni relative alla valutazione sull'impatto archeologico del progetto, che sono state analizzate dai singoli funzionari con istruttorie acquisite agli atti d'ufficio, consente di evidenziare quanto segue.

Come richiesto da questo ufficio, i siti che erano precedentemente individuati con un segno grafico generico e puntiforme, nella nuova cartografia sono stati perimetrati, e dei siti sono stati indicati gli areali che comprendono strutture e aree di dispersione del materiale.

La documentazione è stata opportunamente integrata con la carta della visibilità dei tratti relativi a Monserrato e Serramanna, assenti nella documentazione visionata nella prima fase, e richiesta come integrazione nella prima fase. Nel complesso, la nuova carta della visibilità denota ancora forti criticità nella ricognizione, anche in relazione alla consistente presenza di vegetazione che evidentemente non ha consentito una verifica su tutto il tracciato, opportuna nel caso di opere a rete che hanno un potente sviluppo chilometrico lineare.

Al fine di ovviare alle problematiche della vegetazione, la ricognizione sarebbe stata da effettuarsi in stagioni differenti e in periodi con copertura vegetativa o erborea minore. Infatti, anche le variazioni della vegetazione nei diversi periodi dell'anno sono utili nella lettura del terreno.

Questo avrebbe consentito una maggiore precisione nella ricognizione e nella delimitazione dei siti.

A tal proposito si segnala a titolo esemplificativo il caso del sito di Perda Bogada, nel Comune di Palmas Arborea, che nella prima cartografia prodotta era stato segnalato lungo il tracciato, ma che a seguito delle verifiche effettuate dai funzionari archeologi di questo ufficio deve essere posizionato in un'altra zona, distante dal tracciato, dove è presente una concentrazione di cocci. Si segnala anche il caso di Su Pranu de sa Gibudda, nel Comune di Carbonia, (prenuragico/romano) che è noto sostanzialmente da dati di archivio che rilevano la presenza di cocci sporadici, ma che questo ufficio non ha mai rintracciato nel terreno.

L'analisi complessiva attesta che il percorso è stato notevolmente variato al fine di eliminare le interferenze con i siti e le aree a rischio note e, pertanto, l'impatto con le aree da ritenere a rischio archeologico risulta ridimensionato rispetto alla fase precedente.

In vari casi, la lettura incrociata degli elaborati cartografici e delle relazioni presenti nelle schede evidenzia che la perimetrazione è stata fatta con dati d'archivio, mentre non sono stati individuati sul terreno indicatori archeologici che consentano di definire alcuni siti con i criteri propri della ricognizione scientifica, quali la concentrazione o la dispersione di materiali o l'alone.

Si riscontra, inoltre, che talora il limite del sito, coincidente con il margine estremo del tracciato del



gasdotto, risulta a visibilità nulla e, pertanto, sarebbero stati necessari ulteriori approfondimenti per accertare in modo oggettivo la consistenza materiale delle persistenze. In particolare, si segnalano i siti in località Serra Mulloni-Rio Aremitz, nel comune di Villamassargia (F. 7 di 14 del tratto Vallermosa Sulcis), Is Campus De Sosu e Tallaroga, nel comune di Villamassargia (F. 7 di 14 del tratto Vallermosa Sulcis), i siti Cooperativa Su Nenneri e Terra Margiani in territorio di Carbonia (F. 11 di 14), il sito Riu s'Acqua Sassa in territorio di Musei (F. 6 di 14 del tratto Vallermosa Sulcis), il sito Riu San Giovanni in territorio di Domusnovas.

A questo problema si è ovviato con la perimetrazione di una zona di rischio più ampia, spostando il tracciato al di fuori dell'area marcata con scarsa visibilità. Si segnala, comunque, che si tratta spesso di aree soggette ad attività agricole, che probabilmente hanno inciso sulla conservazione di eventuali depositi.

In altri casi lo spostamento del tracciato non consente la completa eliminazione del rischio, come nel caso del Nuraghe Crabiles e Guardia su Lillu nel territorio di Musei, in quanto il percorso attraversa due aree contermini che possono essere in relazione e pertanto lasciano ipotizzare un rischio alto nelle zone intercluse.

Nel caso, invece, della località Riu Ariena/Casale Troncia nel territorio di Carbonia (F. 10 di 14 del tratto Vallermosa Sulcis) il tracciato intercetta un sito caratterizzato non solo da dispersione di ceramica, ma anche da resti di una struttura in blocchi lavorati, la cui cronologia necessita di ulteriori accertamenti.

Inoltre, la ricognizione non è stata estesa ai tratti di nuove strade che verranno aperte per l'accesso al gasdotto e che sicuramente comporteranno scassi e movimento terra. A titolo esemplificativo si segnala la viabilità di nuova realizzazione in agro di Uta oppure in territorio di Santa Giusta (carta 3 di 6 del collegamento terminale di Oristano).

Dalla documentazione prodotta, si attesta che sono stati eseguiti, come richiesto, carotaggi in corrispondenza dell'isoletta di San Simone, oggi Sa Illetta, in Comune di Cagliari (schede UR/UT 001-003), che hanno escluso la presenza di elementi di interesse archeologico.

Nonostante gli spostamenti rimangono alcune criticità importanti, in taluni casi risolvibili solo con uno spostamento del percorso. In particolare, si segnala il caso di Fundalis, in territorio comunale di Uras, dove una fonte nota in bibliografia e verificata con sopralluogo dal funzionario archeologo responsabile di zona, viene intercettata in pieno dalla condotta del gasdotto. Si segnala che la fonte si riconnette a un importante insediamento che si sviluppa nell'età del Bronzo e del Ferro in relazione al nuraghe Sa Domu Beccia di Uras e che, pertanto, nella ridefinizione del tracciato sono da tenere in considerazione i resti del villaggio che, peraltro, è segnalato anche nella cartografia allegata al progetto e ricompreso nell'area di tutela indiretta di cui al D.C.R. 71 del 30.05.2018. L'Ufficio è in procinto di avviare il procedimento di dichiarazione di importante interesse archeologico della fonte in questione.

Il tracciato è rimasto invariato in prossimità del nuraghe Arbu, dichiarato di importante interesse culturale con D.C.R. 86 del 27.06.2018, in territorio comunale di Uras, che risulta avere intorno una concentrazione di materiale lapideo da collegare a un possibile abitato.

Si segnala che comunque, considerati il grado scarso di visibilità di alcune zone, la lunghezza del tracciato, lo stato del terreno in superficie, che talora non consente l'individuazione di eventuali presenze nel sottosuolo, non è possibile eliminare completamente il rischio archeologico e che pertanto la sorveglianza in corso d'opera risulta imprescindibile.

In alcuni casi, è impossibile rilevare la effettiva consistenza di eventuali presenze archeologiche e pertanto sono necessarie ulteriori indagini previste dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, tra cui saggi preventivi da realizzarsi sotto la direzione scientifica di questo ufficio.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tra la documentazione da integrare, risulta importante la verifica, assente, degli eventuali impatti visivi che la modifica dello stato dei luoghi potrebbe ingenerare sulle persistenze monumentali emergenti sul piano di campagna.

Per quanto attiene alla documentazione prodotta, si rileva che:



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

- si evidenzia la necessità di un supplemento di indagine in corrispondenza del nuraghe Arbu, in Comune di Uras (tratto Cagliari - Palmas Arborea), con eventuali saggi, o in alternativa una traslazione del percorso del gasdotto;

Si prescrivono saggi nelle seguenti località:

- villaggio nuragico Crabiles (n. 106) o Guardia Su Lillu, in Comune di Musei;
- riu Ariena e Casale Troncia (n. 93), in Comune di Carbonia (F. 10 di 14 del tratto Vallermosa Sulcis);

Si richiede la ricognizione dei tratti interessati da nuove strade che verranno aperte per l'accesso al gasdotto.

Altre saggi potrebbero rivelarsi necessari nel corso dell'approfondimento della verifica preventiva e comunque in opera di questa estensione sarà richiesta sorveglianza archeologica su tutto il tracciato.

Si richiede lo spostamento del percorso verso sud così da allontanare il gasdotto dal sito di Fundalis, in territorio comunale di Uras, in modo da salvaguardare la fonte nuragica e il gravitante abitato.

4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici o di rischio archeologico, si resta in attesa della documentazione integrativa, con particolare riferimento allo spostamento in territorio di Uras.

B. AREE FUNZIONALI PAESAGGIO e PATRIMONIO ARCHITETTONICO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Per quanto riguarda la situazione vincolistica dell'area di intervento del tracciato si richiama quanto già elencato nella nostra precedente nota prot. 26448 del 22/12/2018, alla quale si rinvia e rispetto alla cui ricognizione non incidono le minime variazioni di tracciato proposte dal richiedente nella versione di progetto presentata.

Si prende, altresì, atto degli elaborati integrativi che, come richiesto, propongono letture sinottiche della natura territoriale del paesaggio, del sistema della tutela sotto i diversi profili disciplinari e delle opere in progetto consentendo una migliore verifica degli impatti e delle interferenze del tracciato di linea e delle infrastrutture di superficie.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Per quanto riguarda le integrazioni presentate dalla ditta proponente, con particolare rilievo alla rappresentazione in fotosimulazione dei diversi punti di emersione della condotta fuori terra e dei relativi impianti di diversa natura ed entità si specifica che, preso atto delle misure di mitigazione con quinta arborea prospettate, resta il fatto che spesso la struttura impiantistica e gli stessi elementi vegetali progettati risultano del tutto avulsi dal contesto, in termini di morfologia e tipologia, in quanto di frequente inseriti in aree del tutto pianeggianti e prive di vegetazione ad alto fusto, oppure con vegetazione di natura e conformazione radicalmente differente e con effetti negativi di intrusione visiva e formale sugli scenari paesaggistici di contesto. Si prescrive pertanto che venga valutata volta per volta la tipologia di alberatura e l'essenza arborea specifica, scegliendone la specie in analogia, ove possibile, con il contesto di riferimento al fine di un migliore inserimento paesaggistico per affinità di forme, altezze e densità della chioma e di una più ampia garanzia di attecchimento e di integrazione pedo-climatica dei nuovi impianti; ove invece non ci fossero alberature nelle immediate vicinanze, si prescrive l'analogia con gli eventuali elementi di filari arborei frangivento o altro tipo di delimitazione dei campi agricoli o con gli eventuali ambiti residui di parti boscate storiche.

Relativamente al PIDIN. 1 alla progressiva km 0+000 del Met. Cagliari-Palmas Arborea, localizzato nell'area limitrofa al Porto Canale di Cagliari, si specifica che nessuna delle tre viste prospettiche proposte – seppure in numero superiore a quelle previste per gli altri impianti - illustra in realtà le opere nel loro effettivo rapporto con la città ed i paesaggi circostanti, elemento questo che sta alla base del vincolo della zona denominata "La Playa". Il DM 01/03/1967 è infatti basato, come detto, sulle "vedute" riconosciute di interesse dal vincolo panoramico in quanto riconosce: "che la zona predetta ha notevole interesse pubblico



perché costituisce un esteso belvedere dal quale si gode la vista di un ampio specchio di mare fra i promontori di Pula e della Sella del Diavolo, nonché, verso terra, la visuale di un quadro panoramico limitato dai monti di Pula, comprendente in primo piano lo stagno e le saline dette di Macchiareddu;". Le foto simulazioni proposte non consentono di valutare tale sistema di relazioni in rapporto al progetto del PIDI N.1, in quanto orientato in direzioni diverse da quelle di interesse. Si ribadisce inoltre, per questa specifica localizzazione più che per le altre, l'interferenza negativa delle alberature proposte che, oltre ai fabbricati ed alle strutture impiantistiche, si inseriscono nel paesaggio come elementi fuori scala e determinano intrusione visiva e assoluta estraneità, a fronte dell'originaria intenzione di mitigazione degli impatti che anzi ne risultano accentuati.

Rispetto alla problematica derivante dalla presenza di strutture del metanodotto ricadenti in aree "naturali e sub naturali" e "seminaturali" si prende atto con favore del fatto che nessuno degli impianti di superficie sia localizzato in tali aree. Resta tuttavia la criticità del passaggio in alcune di esse della linea interrata, la quale pur non visibile a lavori conclusi, resta tuttavia passibile di costituire, se non un' "edificazione" in senso stretto, certamente un' "attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità eco-sistemica o la fruibilità paesaggistica", non ammissibile dall'art. 23 delle NTA del PPR della Sardegna. Si richiama pertanto la ditta proponente alla modifica del tracciato oppure, ove ciò non fosse possibile per la densità ed estensione delle aree tutelate, alla proposizione delle opportune misure di compensazione degli impatti del progetto.

Per quanto riguarda il tratto di condotta che lambisce la Chiesa di San Simone (Loc. Sa Illetta), si ritiene che la distanza di soli 200 m dal tracciato, ancorché interrato, non possa ritenersi accettabile in quanto di eccessiva prossimità e passibile di interferenze durante la fase di cantiere e posa in opera delle condotte. Si chiede che sia valutata una modifica del tracciato che assicuri un franco maggiore dal monumento, pari ad almeno 500 m.

Si rimarca, in quanto già fatta presente con la nostra precedente nota prot. 26448 del 22/12/2017, la prossimità del tratto terminale della derivazione Capoterra-Sarroch, con l'area della "Villa d'Orri", riconosciuta di particolare interesse culturale con D.M. ai sensi della L. n°1089 del 01/06/39 s.n. del 22/02/1963, s.n. del 09/12/1992 (relativo al solo corredo di arredi ed opere mobili) e s.n. del 21/01/1995 (relativo alla villa ed al suo corredo di arredi ed opere mobili), pur senza interferenza diretta con i mappali interessati dal vincolo.

Per quanto la società proponente abbia argomentato in proposito nell'elaborato denominato RE-SIA-006_r0.pdf a pag. 13, specificando come la natura pianeggiante dei suoli e la presenza di filari alberati renda scarsamente visibili reciprocamente l'impianto e la Villa, si resta dell'idea che debba essere attentamente valutata una diversa localizzazione del terminale della linea in quanto non si ritiene compatibile una prossimità di meno di 500 m con un bene monumentale quale la Villa d'Orri che fu residenza estiva durante la permanenza in Sardegna dei Savoia, unica villa reale di Sardegna, e che proprio per la sua natura di "villa rustica" propriamente intesa trova nel rapporto con il circostante paesaggio rurale ed agricolo un indispensabile complemento, non compatibile con elementi di natura tecnica ed impiantistica quali quelli che potrebbero essere necessari per la funzionalità del gasdotto in progetto.

Data anche l'attuale indeterminatezza dei futuri interventi di collegamento al terminale, che non sono compresi nel progetto in esame ma che dovranno essere necessariamente realizzati in futuro per renderne efficace il funzionamento, si specifica fin d'ora che l'area circostante la villa reale non potrà essere interessata da elementi fuori terra di alcuna natura e che alcuna mitigazione con elementi vegetali potrà essere ritenuta accettabile quale elemento di riduzione degli impatti o quale ricerca di una compatibilità di tale inaccettabile compresenza.

Le linee di condotta eventualmente previste in futuro con andamento parallelo alla SS 195 Sulcitana dovranno necessariamente svilupparsi in interrato e non può essere questa un'opzione da valutarsi meramente "in via prioritaria" come indicato nella proposta progettuale, bensì l'unica percorribile.

Tanto si deve precisare affinché la società richiedente provveda alle necessarie valutazioni e modifiche di progetto che permettano, dal punto di vista spiccatamente tecnico ed impiantistico, di assicurare il rispetto della prescrizione suddetta, anche in prospettiva futura, e nel contempo la funzionalità



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

delle strutture in progetto.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Tutto quanto sopra considerato, si richiede quale documentazione integrativa:

- la proposizione di una maggiore specificazione delle specie vegetali da impiantarsi nei diversi contesti paesaggistici interessati dalle strutture fuori terra e che derivino da uno studio di dettaglio delle specie già presenti e, ove si trattasse di aree prive di copertura arborea, dagli elementi di maggiore prossimità o affinità che sia possibile individuare;
- l'integrazione delle viste prospettiche con fotosimulazioni dell'impianto PIDI N.1 in prossimità del Porto Canale di Cagliari, con punti di ripresa più ravvicinati per le viste già proposte e alcuni ulteriori che ne mostrino il rapporto con la città storica;
- la modifica del tracciato del tracciato della condotta interrata ove intercetti le aree mappate dalla cartografia del PPR come "naturali e sub naturali" o, in alternativa, vengano proposte misure di compensazione degli impatti che siano volte alla conservazione degli aspetti paesaggistici delle aree interessate dall'impianto.
- la proposizione di una diversa giacitura del tracciato che lambisce la chiesa di San Simone in località "Sa Illetta", tale da assicurare una distanza non inferiore ai 500 m dal passaggio della condotta interrata.
- la proposizione di una diversa ubicazione del terminale della linea in quanto troppo prossimo alla Villa d'Orri, tale da assicurare una distanza non inferiore ai 500 m rispetto al bene tutelato.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni tutelati, si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che lo scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio resta in attesa della documentazione richiesta >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 28848 del 31/10/2018, ha trasmesso il segue contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 22797 del 31.08.2018, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, nonché alla nota prot. 22375 del 26.10.2018 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha trasmesso le proprie considerazioni.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, di competenza di questo Servizio, preso atto di quanto relazionato dalla Soprintendenza riguardo le integrazioni fornite dalla Proponente, che hanno solo in parte superato le criticità del progetto, si concorda con la richiesta di ulteriori approfondimenti così come dettagliatamente specificati nella citata nota 22375/2018.

Resta fermo che il parere definitivo sulla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo in base agli esiti delle ulteriori indagini richieste >.

CONSIDERATO che il 07/11/2018, su richiesta della Società SNAM Rete Gas S.p.A., si è svolta una riunione presso la Direzione generale ABAP (Servizio II e Servizio V) al fine di approfondire lo stato dell'istruttoria in corso.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29460 del 09/11/2018, ha comunicato quanto segue, allegando alla medesima nota il DCR n. 71 del 30/05/2018, dettante prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 42/2004 per l'Area archeologica Sa Domu Beccia, nel Comune di Uras (OR), già dichiarata di interesse particolarmente importante con DCR n. 95 del 23/12/2015:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 22797 del 31/08/2018, si informano codeste Amministrazioni e codesta Società SNAM RETE GAS S.p.A.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

che, a seguito dell'istruttoria condotta da questa Direzione generale ABAP sulla documentazione integrativa del LUGLIO 2018, sono stati acquisiti i seguenti allegati parere endoprocedimentale e contributo istruttorio:

- Soprintendenza ABAP di Cagliari – prot. n. 22375 del 26/10/2018;
- Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP – prot. n. 28848 del 31/10/2018.

Per quanto sopra;

considerato che con il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP sopra citato, risultano emergere nuove ed ulteriori criticità del progetto rispetto alla necessaria tutela del patrimonio culturale (sia archeologico, che architettonico e paesaggistico);

essendo pertanto necessario ancora provvedere fin dalla presente fase di VIA ad alcune indagini ed approfondimenti progettuali, tra i quali anche l'individuazione di varianti per i tracciati e le opere previste, così come puntualmente indicato dalla competente Soprintendenza ABAP nel suddetto parere endoprocedimentale;

considerato che le suddette indagini ed approfondimenti progettuali risultano essere propedeutici alla valutazione e prevenzione degli impatti significativi e negativi come già verificati per il progetto di cui trattasi, si chiede alla Società SNAM RETE GAS S.p.A. di voler comunicare a questa Direzione generale ABAP le proprie controdeduzioni e determinazioni in merito alla volontà di porre in essere le suddette attività progettuali – come meglio dettagliate anche nei pareri e contributi istruttori allegati alla presente.

Ugualmente, si chiede alla Società SNAM RETE GAS S.p.A. di voler comunicare a questa Direzione generale ABAP le proprie controdeduzioni e determinazioni in merito a quanto già esposto con la suddetta nota della scrivente del 31/08/2018 - in occasione della richiesta dei predetti pareri endoprocedimentali e contributi istruttori -, relativamente alla non corrispondenza di quanto trasmesso rispetto alla richiesta di cui al punto n. 1 della nota della scrivente del 05/01/2018 (prot. n. 282), ma anche ai diversi elementi di criticità rappresentati in tale ultima nota della scrivente.

Alla Società SNAM RETE GAS S.p.A. si evidenzia che potrà prendere diretti contatti con la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari al fine di acquisire le necessarie informazioni in merito all'esatta ubicazione dei beni culturali archeologici citati nel relativo parere endoprocedimentale allegato, con particolare riferimento a quelli per i quali risulta avviato od in procinto di avvio il relativo procedimento di dichiarazione di interesse o particolare interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro a quanto sopra richiesto, precisando che in mancanza di un riscontro la scrivente concluderà la propria istruttoria sulla base degli elementi fin qui acquisiti agli atti>.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 24865 del 22/11/2018, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un incontro al fine di valutare, innanzitutto, la mutua compatibilità dei diversi progetti in valutazione per la metanizzazione della Sardegna (ID VIP: 3699, 3673, 3639 e 4227).

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente**, con nota prot. n. 27488 del 20/12/2018, ha trasmesso alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli ulteriori pareri regionali pervenutigli nel frattempo.

CONSIDERATO che la **Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGOS/SARD/PM/0084 del 21/12/2018, ha comunicato e trasmesso quanto segue al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Direzione generale ABAP e alla Regione Autonoma della Sardegna:

< Con riferimento alle procedure di VIA in oggetto, alle note del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio — Servizio V del 05.09.2018 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "18.09.2018"] (tratto Nord) e del 09.11.2018 (tratto Sud), facendo seguito all'incontro tenutosi giovedì 13 dicembre u.s. con il gruppo istruttore della CTVA, i rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna e dell'ISPRA, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si evidenzia quanto segue.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mibac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

La scrivente, nel corso dell'incontro, ha descritto le ulteriori ottimizzazioni apportate al progetto dell'intera infrastruttura energetica (tratto Nord e tratto Sud), in ottemperanza alle richieste del Servizio V del MiBAC.

Inoltre, per quanto attiene alle aree Natura 2000, si sono descritte le modifiche al tracciato, in particolare del tratto Nord, che hanno consentito di ridurre significativamente i tratti di Interferenza, anche mediante l'adozione della tecnologia trenchless.

In relazione alle richieste di integrazioni, vista l'estensione delle varianti introdotte, La scrivente ritiene di approntare la nuova documentazione relativa allo studio di impatto ambientale, comprensiva di modifiche progettuali e valutazione dei relativi impatti, entro marzo 2019 per entrambi i procedimenti in oggetto.

Per completezza, si trasmettono le presentazioni nonché gli annessi cartografici illustrati durante l'incontro del 13 dicembre u.s., che descrivono le modifiche progettuali in corso di definizione. Data la dimensione, i soli annessi cartografici verranno trasmessi su supporto informatico.

Da ultimo, con riferimento alle note ricevute in data 20.12.2018 da parte della R.A.S. - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - la scrivente assicura che i contributi dei vari servizi regionali trasmessi saranno opportunamente tenuti in considerazione nelle integrazioni dello studio di impatto ambientale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. INGOS/SARD/MRC/0086 del 07/01/2019, ha trasmesso "gli annessi cartografici" citati nella predetta nota del 21/12/2018.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 653 del 09/01/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 29460 del 09/11/2018, si informa codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. n. INGCOS/SARD/PM/0084 del 21/12/2018 ha comunicato le proprie determinazioni in merito agli aggiornamenti al progetto di cui trattasi e che intende "... approntare la nuova documentazione relativa allo studio di impatto ambientale, comprensiva di modifiche progettuali e valutazioni dei relativi impatti, entro marzo 2019 ...".

Con la medesima nota, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha anticipato la trasmissione della presentazione illustrata durante l'incontro tenutosi presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM il 13/12/2018, precisando che l'invio degli "annessi cartografici" sarebbe avvenuta su supporto informatico.

Per quanto sopra, nell'inoltrare a codesta Soprintendenza la nota e la presentazione di cui sopra, si chiede alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. di voler trasmettere i predetti "annessi cartografici" direttamente anche al competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. si rappresenta la possibilità di poter sempre interloquire, per le vie brevi in fase di predisposizione del nuovo SIA e delle modifiche progettuali ipotizzate, con la competente Soprintendenza ABAP, alla quale pertanto si chiede la relativa disponibilità.

Nel merito della soluzione alternativa proposta da codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A. per la "Interferenza con il bene architettonico di Villa d'Orri", si deve evidenziare come la stessa soluzione risulti ancora non pienamente soddisfare quanto già rappresentato da questa Direzione generale ABAP (cfr. nota prot. n. 22797 del 31/08/2018, p. 4), dal momento che comunque non si definiscono fin dalla presente fase VIA le conseguenze progettuali che potranno essere determinate anche dalla prevista nuova localizzazione del PIDI n. 2 del metanodotto Derivazione per Capoterra-Sarroch - DIN 150 (6") in riferimento al suo futuro sviluppo per il collegamento con la rete di distribuzione locale del gas. Infatti, la variante del metanodotto qui illustrata appare poter sempre determinare, nel suo futuro collegamento alla rete locale, l'interessamento delle aree prospicienti il bene culturale in questione, per il quale collegamento pertanto si può ancora configurare fin da adesso una possibile relativa incompatibilità per la tutela del predetto bene culturale.



Relativamente a quanto dichiarato da codesta Società SNAM Rete Gas S.p.A. nell'allegata presentazione (cfr. p. 6) per le "Problematiche relative alla Autorizzazione Paesaggistica del Porto Canale di Cagliari", si deve evidenziare come la relativa necessaria risoluzione è stata anche di recente rappresentata dalla Direzione generale ABAP all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ed alla Regione Autonoma della Sardegna, nelle rispettive qualità di titolare delle aree interessate (insieme al CACIP) e di Autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.943 del 16/01/2019, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS la nota del proponente del 21/12/2018 e la successiva documentazione pervenuta dallo stesso con nota del 07/01/2019, in attesa della presentazione della documentazione integrativa volontaria preannunciata per il mese di marzo 2019.

CONSIDERATO che la **Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGOS/SARD/MRC/0087 del 21/01/2019, ha trasmesso "gli annessi cartografici" citati nella predetta nota del 21/12/2018 alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO che la **Società SNAM Rete Gas S.p.A.**, con nota prot. n. INGOS/SARD/MRC/0090 del 21/03/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria preannunciata con la nota del 21/12/2018 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.7968 del 28/03/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione integrativa volontaria allegata alla predetta nota del proponente del 21/03/2019 per la pubblica consultazione, evidenziando con ciò che i termini di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 decorrono dalla data della suddetta nota.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9371 del 29/03/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 653 del 09/01/2019 (allegata alla presente per facilità di lettura), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società SNAM RETE GAS S.p.A., con nota prot. n. INGCOS/SARD/MRC/0090 del 21/03/2019, ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) documentazione integrativa volontaria.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.7968 del 28/03/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico sul proprio sito web.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa volontaria, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Metanizzazione Sardegna – tratto Sud" => "Ripubblicazione" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa volontaria".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa



Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

Alla Società SNAM Rete Gas S.p.A. si deve evidenziare, in merito a quanto già comunicato con le note prot. n. 282 del 05/01/2018, n. 22797 del 31/08/2018 e n. 653 del 09/01/2019, come alla data della presente non risulti a questa Direzione generale ABAP che abbiano trovato chiarificazione e soluzione le problematiche "... evidenziate dalla Direzione Marittima Cagliari sulla intervenuta illegittimità al termine dei lavori di costruzione del Porto Canale dei relativi atti di autorizzazione paesaggistica del 1981 ..." e, di conseguenza, come allo stato attuale non si sia ancora determinata tale preliminare condizione per l'emissione del parere tecnico istruttorio di questa stessa Direzione generale per il procedimento di VIA di cui trattasi per il tratto di metanodotto ivi interessato ("MET. Cagliari-Palmas Arborea").

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire >.

CONSIDERATO che la Società SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. prot. n. 21/19 del 01/04/2019, ha comunicato l'avvenuto subentro, a decorrere dal 01/04/2019, della Società di scopo Enura S.p.A. (denominata anche "Newco Sardinia") nella titolarità dell'istanza del progetto di cui trattasi (cfr. nota della SNAM Rete Gas S.p.A. prot. n. 21/19 del 01/04/2019; nota Società Enura S.p.A. senza protocollo e del 15/04/2019, con l'elencazione delle istanze per le quali la stessa risulta subentrata). Del subentro della Società Enura S.p.A., nella titolarità delle istanze VIA già presentate dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., ha preso atto anche il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. mise.Aoo_ENE_RU.U.7746 del 05/04/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19952 del 18/07/2019, ha comunicato quanto segue alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale chiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 9371 del 29/03/2019 (allegata alla presente per facilità di lettura).



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap@beniculturali.it

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 15 giorni dalla ricezione della presente. Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 17140 del 07/08/2019, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le proprie nuove *Osservazioni* sul progetto di cui trattasi, allegando alle stesse i pareri regionali pervenutigli.

CONSIDERATO che tra i pareri regionali allegati alla predetta nota della Regione Autonoma della Sardegna del 07/08/2019, vi è quello espresso dal **Servizio tutela paesaggio e vigilanza per la Sardegna Centrale della Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 28822 del 30/07/2019, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento all'oggetto, richiamata la nota di questo Servizio prot. N. 620 del 8 gennaio 2018, relativa al solo tratto sud, vista la documentazione integrativa e le varianti di tracciato riguardanti il tratto di maggiore criticità riscontrate nel "Metanodotto collegamento terminale di Oristano", si rappresenta che le problematiche evidenziate con le osservazioni sopra citate non risultano risolte. Infatti il metanodotto continua a passare e ad attraversare la zona umida costiera e anche quella temporanea, la cui importanza è stata riconosciuta dal PPR con l'identificazione di un'area di interesse faunistico. E' indubbio che il passaggio della condotta in quell'ambito comporta la perdita della zona umida e dell'habitat che si è venuto a creare. Tale circostanza è in contrasto con i seguenti articoli delle NTA del PPR:

Art 23- Aree naturali e subnaturali. Prescrizioni

1. Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati:

a) omissis

b) omissis

c) nelle zone umide temporanee tutti gli interventi che, direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento;

d) omissis

2 La Regione prevede eventuali misure di limitazione temporanea o esclusione dell'accesso nelle

aree di cui al precedente comma in presenza di acclerate criticità, rischi o minacce ambientali che ne possano compromettere le caratteristiche.

Art. 26- Aree seminaturali. Prescrizioni

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione dei suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

2.-3. Omissis

4. Nelle zone umide costiere e nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, sono vietati:

a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri, che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione e di elettrificazione per l'avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 2311998);

b) impianti eolici;



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

c) l'apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri;
5.-8. Omissis

Art. 39-Aree di ulteriore interesse naturalistico. Prescrizioni.

1. Nelle Aree o risorse di specifico interesse naturalistico è vietato qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità, la funzionalità o la riconoscibilità e la fruibilità delle risorse che motivano l'interesse naturalistico specifico delle stesse aree.

Inoltre si evidenzia, come riscontrato nella precedente comunicazione, che spesso il tracciato si discosta dalla viabilità esistente e dai confini catastali, tagliando le particelle agricole e frammentando il paesaggio agrario.

Tale criticità si osserva anche nel tracciato Nord, con conseguenze e impatti sul paesaggio più rilevanti; infatti si attraversano zone boscate, corsi d'acqua e zone di interesse archeologico individuate nella cartografia del PPA.

Per quanto sopra esposto si chiede, in generale, di prevedere un tracciato che segua per quanto possibile la viabilità esistente, dove non fattibile si seguano i confini catastali. Inoltre si mantenga una distanza adeguata dalle emergenze archeologiche salvaguardandone il paesaggio circostante in tutte le sue componenti.

Si chiede infine di rivedere il tratto del "Metanodotto collegamento terminale di Oristano" in prossimità della zona di Cirras escludendo l'attraversamento della zona umida costiera e l'area di interesse faunistico e seguendo la viabilità esistente.

Si resta a disposizione ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, il responsabile del settore è l'Ing. [omissis] >.

CONSIDERATO che la **Società ENURA S.p.A.**, con nota prot. n. 18 dell'11/09/2019, ha comunicato quanto segue in merito alle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui sopra del 07/08/2019:

< Con riferimento al contributo istruttorio della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS) prot. 17140 del 7 agosto 2019, la scrivente Società Enura S.p.A., subentrata nel procedimento di valutazione di impatto ambientale del gasdotto denominato "Metanizzazione della Sardegna - Tratto SUD" alla Società Snam Rete Gas, fa presente quanto segue.

Enura S.p.a. prende atto di tutte le osservazioni della Regione relative al quadro di riferimento programmatico ed ambientale ed in generale conferma che il progetto esecutivo e le successive fasi saranno sviluppati in accordo alle osservazioni formulate dalla RAS condividendone gli aspetti con i servizi regionali competenti. Tuttavia si ritiene opportuno presentare di seguito alcune considerazioni tecniche relative al quadro di riferimento progettuale.

In relazione al quadro di riferimento progettuale (da pag. 9/22 a pag. 13/22), Enura S.p.A. conferma che il progetto esecutivo sarà sviluppato recependo, ove possibile, le raccomandazioni e fornendo gli approfondimenti richiesti nelle osservazioni della RAS e concordando possibili ulteriori ottimizzazioni con i servizi regionali competenti.

Tuttavia, per quanto riguarda eventuali varianti di tracciato (pt 2, 4 e 5 a pag. 10/22), si confermano le scelte progettuali effettuate che sono state illustrate anche nel corso dei sopralluoghi congiunti svolti con i funzionari della RAS ed i membri del gruppo istruttore della Commissione Tecnica di VIA il 22 e 23 febbraio 2018.

Per quanto riguarda il tratto del metanodotto Cagliari - Palms Arborea in prossimità di Uras (pt. 2 pag. 10/22), la variante suggerita nel parere non risulta percorribile in relazione alle caratteristiche tecniche del gasdotto (DN 65 cm e fascia di servitù non edificandi pari a 40 m) in quanto il tracciato insisterebbe in un'area fortemente antropizzata con presenza di siti archeologici (es. Sito archeologico Fundalis) e zone tutelate dal punto di vista ambientale (areali Gallina Prataiola). Il tracciato in progetto sfrutta invece l'ampio corridoio non urbanizzato disponibile ad est della S.S. n° 131 minimizzando l'impatto del metanodotto sulla pianificazione urbanistica ed evitando interferenze significative con aree vincolate.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Il passaggio ad ovest di Uras richiederebbe inoltre l'attraversamento della linea ferroviaria in 2 punti e quindi, nel rispetto del DM dei 23 febbraio 1971 e s.m.i., la realizzazione di 4 nuovi punti di sezionamento che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo di circa 1000 mq.

Infine, per quanto riguarda il posizionamento del PIDI n.1 del metanodotto Terminale di Oristano e del tratto di metanodotto ad esso connesso (pt. 4 e 5 pag. 10), si conferma che il punto terminale dovrà essere ubicato in prossimità del porto, indicato come punto di alimentazione della rete di trasporto dalla Strategia Energetica Nazionale approvata nel novembre 2017.

Vista la presenza dello stagno di Santa Giusta sul versante est del porto e di una zona fortemente antropizzata sul versante nord, l'attuale tracciato del metanodotto, che determina la posizione dell'impianto, non risulta altrimenti localizzabile.

Si segnala tuttavia che sulla base della documentazione relativa alla azione IA11 del Piano di Gestione del SIC di Sassu Cirras (approvato con Decreto Regionale n. 4467/6 del 03.03.2017), il PIDI in questione risulta essere ubicato esternamente ai nuovi confini del SIC.

Inoltre, le aree comprese tra lo stagno di Santa Giusta e il SIC di Sassu Cirras, sono già state oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori condivisi favorevolmente con tutte le autorità competenti (vedasi RE-AM13-003r2). Come si evince dalla figura 613 del documento RE-AMB003r2, il tracciato attraversa le zone umide con tecnologia trenchless, mentre con scavo a cielo aperto esclusivamente le zone definite come "Area coltivata, dismessa o edifici".

Si evidenzia inoltre che la Valutazione di Incidenza esprime la compatibilità dell'opera con il valore conservazionistico del sito, anche grazie alle misure di mitigazione individuate.

Enura S.p.A, nell'evidenziare che lo Studio di Impatto Ambientale dell'infrastruttura energetica, nel corso dei due anni di istruttoria tecnica, è stato integrato con numerose modifiche ed ottimizzazioni, recependo quindi i contributi istruttori di tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento, evidenzia, da ultimo, che alcuni aspetti progettuali potranno comunque essere valutati in seno al procedimento autorizzativo di cui al D.P.R. 327/01, che sarà avviato, per la parte dell'infrastruttura appartenente alla rete nazionale dei gasdotti dal competente Ministero dello Sviluppo Economico, per quella appartenente alla rete di trasporto regionale da parte della RAS. In tali sedi saranno infatti convocate apposite conferenze di servizi, alle quali parteciperanno tutti i soggetti interessati, al fine di consentire al Ministero ed alla RAS di procedere al rilascio dei provvedimenti necessari per la costruzione dell'opera.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 18426 del 13/08/2019, ha espresso il seguente definitivo parere endoprocedimentale, allegando allo stesso il parere reso dal Servizio tutela paesaggio e vigilanza per la Sardegna Centrale della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 28822 del 30/07/2019:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 19952- P del 18.07.2019 acquisita a questo Ufficio con prot. n. 15899 del 18.07.2019, con la quale è stato sollecitato il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, esaminati gli elaborati progettuali presentati ad integrazione di quanto già esaminato nelle precedenti fasi istruttorie e a completamento delle stesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo parere, si comunicano le seguenti valutazioni.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

A. 2.3. Beni archeologici

2.3.b. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'esame delle integrazioni presentate, che sono state analizzate dai singoli funzionari responsabili di zona, consente di evidenziare che il percorso ha risolto le maggiori criticità relativamente alle interferenze con i siti e le aree a rischio segnalate nelle precedenti note trasmesse a codesta Direzione Generale.



Inoltre, è stata effettuata, come richiesto, la verifica archeologica con ricognizione nei tratti di nuove strade che verranno aperte per l'accesso al gasdotto e che sicuramente comporteranno scassi e movimento terra.

Le modifiche più significative sono quelle legate alla risoluzione di criticità importanti segnalate da questo ufficio, quali il caso di Fundalis, in territorio comunale di Uras, dove una fonte di età nuragica veniva intercettata in pieno dalla condotta del gasdotto del precedente progetto. Tale fonte è stata dichiarata di interesse archeologico con D.C.R. 36 del 18.04.2019. Lo spostamento del tracciato effettuato e riportato nelle integrazioni progettuali consente di salvaguardare anche l'insediamento che si sviluppa nell'età del Bronzo e del Ferro in relazione al nuraghe Sa Domu Beccia di Uras che, peraltro, è ricompreso nell'area di tutela indiretta di cui al D.C.R. 71 del 30.05.2018.

Il tracciato in prossimità del nuraghe Arbu, dichiarato di importante interesse culturale con D.C.R. 86 del 27.06.2018, in territorio comunale di Uras, è stato spostato in modo da non interferire con la concentrazione di materiale lapideo che è presumibilmente da collegare a un possibile abitato che gravita intorno al succitato nuraghe.

Si segnala che comunque, considerati il grado scarso di visibilità di alcune zone, la lunghezza del tracciato, lo stato del terreno in superficie, che talora non consente l'individuazione di eventuali presenze nel sottosuolo, non è possibile eliminare completamente il rischio archeologico e che pertanto la sorveglianza in corso d'opera risulta imprescindibile.

A. 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni archeologici e/o le aree a rischio archeologico, per quanto attiene alla tutela archeologica, si esprime parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni.

Si richiede la sorveglianza continuativa in corso d'opera dei lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidono nel sottosuolo lungo tutto il tracciato, ai sensi di quanto previsto al punto 9.7 della Circolare n. 1 del 20.01.2016 della D. G. Archeologia.

La sorveglianza dovrà essere effettuata da un archeologo munito degli idonei requisiti di legge che dovrà assicurare la presenza in cantiere con spese a carico della Stazione Appaltante, che avrà cura di comunicare a questo ufficio nominativo e curriculum del professionista prescelto.

Si richiede la comunicazione almeno sette giorni prima della data di inizio dei lavori via mail o PEC agli indirizzi istituzionali indicati in calce, comprensivi di un crono programma delle attività al fine di predisporre i sopralluoghi di competenza che saranno effettuati da personale di questo ufficio.

In caso di rinvenimenti nelle fasi esecutive, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'entità e l'interesse archeologico degli stessi anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto, e di richiedere l'esecuzione di sondaggi e saggi archeologici preventivi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., con oneri a carico della stazione appaltante.

B. AREE FUNZIONALI PAESAGGIO e PATRIMONIO ARCHITETTONICO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Per quanto riguarda la situazione vincolistica dell'area di intervento del tracciato si richiama quanto già elencato nella nostra precedente nota prot. 26448 del 22/12/2017, già citata nel parere prot. 22375 del 26/10/2018 ed alla quale si rinvia e rispetto alla cui ricognizione non incidono le minime variazioni di tracciato proposte dal richiedente nella versione di progetto presentata.

L'esame dell'intervento tiene anche conto delle considerazioni proposte dal Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano, trasmesse con nota prot. N. 28822 del 30/07/2019, assunta al nostro protocollo con il n. 0017114-A del 30/07/2019, e che si allegano alla presente.

Si prende, altresì, atto degli elaborati integrativi che, come richiesto, risolvono alcune delle criticità evidenziate in precedenza ed assunte quali nuove soluzioni di progetto.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Nello specifico, le modifiche introdotte nelle ultime integrazioni volontarie hanno consentito di



superare alcune delle osservazioni a suo tempo segnalate:

- *Si prende atto della redazione della tabella delle specie arboree da adottarsi per la mitigazione degli impatti, impostata alla effettiva situazione vegetazionale delle singole aree di intervento (elaborato RE-SIA-010, pagg. 25 e 26) e si raccomanda il rispetto di quanto già precedentemente esplicitato circa la disposizione non geometrizzata degli esemplari e la necessaria vigilanza degli attecchimenti e delle fallanze.*
- *Per quanto riguarda la localizzazione del PIDI n°1 nell'area limitrofa al Porto Canale si prende atto dell'integrazione delle fotosimulazioni (elaborato RE-AMB-002, pagg. 64 e segg. e Appendice-A-AREA-IMP-CA) e si riconosce come le quote massime raggiunte dalle strutture del PIDI n°1, comprensive della mitigazione arborea, sono di entità compatibili con il contesto paesaggistico e con le ragioni alla base della tutela di cui al DM. 01/03/1967 proprio in ragione del ridotto fattore di scala nei confronti della SS 195 e delle vicine strutture del porto industriale.*
- *Riguardo alla chiesa di San Simone, in Località Sa Illetta, si prende atto dell'impossibilità di traslazione del tracciato per la presenza di altre preesistenti infrastrutture (viabilità di lunga percorrenza e area del porto industriale) e si riconosce che l'interferenza, relativa di fatto alla sola fase di cantiere, è comunque localizzata al di là della strada statale e quindi non superiore all'impatto della stessa che già persiste. La visibilità reciproca tra chiesa di San Simone e l'area di progetto è inoltre fortemente limitata dalla presenza del rilevato stradale e dall'attuale vegetazione interposta.*
- *La localizzazione del PIDI n° 2 in prossimità della Villa d'Orri in Comune di Sarroch è stata modificata adottando la scelta progettuale di arretrare la posizione dell'impianto a nord dell'originaria ubicazione, in modo da garantire una distanza pari a circa 950 m tra il bene architettonico/monumentale e l'impianto terminale fuori terra, distanza ben superiore del richiesto valore di 500 m; si prende inoltre atto della assicurazione che "qualsiasi prolungamento delle opere in estensione verso Sarroch non richieda punti di sezionamento fuori terra, se non al futuro punto terminale" (Elaborato RE-SIA-0010 pag. 37) e che quindi non verranno in futuro realizzati manufatti fuori terra nell'area immediatamente prospiciente la villa rustica, bensì si avrà la sola connessione interrata della futura linea di derivazione al terminale attuale dell'impianto.*

Pur considerando tutto quanto sopra argomentato, restano tuttavia alcuni elementi che le integrazioni progettuali non hanno adeguatamente superato, come di seguito specificato:

Si prende atto delle argomentazioni circa l'estraneità dei nodi di linea dalle aree naturali e sub-naturali, permangono invece i passaggi attraverso queste aree delle linee interrate del metanodotto, per le quali viene sostenuta dal proponente la compatibilità con le tutele dell'area in ragione dell'assenza di "impatti visivi" (Elaborato RE-SIA-006, pag. 35).

Si ritiene di precisare che gli impatti sui contesti paesaggistici, tanto più quando si tratta di ambiti dotati di valori di natura prettamente naturalistica e ambientale, non possono essere limitati agli aspetti meramente visivi, ma devono riguardare anche la natura intrinseca delle aree e la preservazione dei caratteri naturali che per primi determinano l'insorgenza e la consistenza dei valori paesaggistici.

L'interramento delle condotte in aree sensibili quali gli ambiti costieri lagunari e le aree umide sono, per la propria natura, ecosistemi con un carattere di estrema fragilità e vulnerabilità e il passaggio delle condotte all'intero o in diretta prossimità delle aree umide ZPS degli Stagni di Cagliari, Santa Gilla, Oristano, Sassu-Cirras e Santa Giusta, deve essere adeguatamente argomentato in termini di alternative di tracciato e oggetto di specifiche azioni progettuali che attuino misure di mitigazione oppure, ove queste non fossero possibili, di adeguata compensazione degli impatti. Dall'esame degli elaborati presentati non si rileva la presenza di tali valutazioni o proposte progettuali.

Viceversa, per quanto riguarda le aree naturali e sub naturali in ambito non litoraneo (aree di macchia mediterranea, leccete e sugherete sulle zone degli altipiani basaltici), considerato che l'eventuale esclusione delle aree tutelate dal tracciato, peraltro non fattibile in termini assoluti, comporterebbe un'estensione ed una tortuosità dello stesso tanto maggiore da divenire potenzialmente più dannosa in



termini di compromissione del territorio e del paesaggio, si ritiene di accogliere i contenuti dell' "Appendice A Progetto di Ripristino Vegetazionale" e se ne raccomanda l'attuazione e l'estensione delle medesime modalità di analisi ai casi ulteriori, ad ora non esaminati nel dettaglio.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Le integrazioni presentate non forniscono argomenti esaustivi sulla conciliazione tra le tutele che interessano le aree "naturali e sub naturali" e la localizzazione delle condotte interrato del metanodotto, soprattutto per quanto riguarda le zone umide costiere degli Stagni di Cagliari, Santa Gilla, Oristano, Sassu-Cirras e Santa Giusta. Si chiede che vengano adeguatamente valutate alternative di tracciato dei terminali, eventuali opere di mitigazione o si propongano le opportune misure di compensazione degli impatti non altrimenti mitigabili.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni tutelati, si ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con la seguente prescrizione:

- *relativamente alla localizzazione delle condotte interrato del metanodotto nelle aree "naturali e sub naturali" riguardanti le zone umide costiere degli Stagni di Cagliari, Santa Gilla, Oristano, Sassu-Cirras e Santa Giusta, si chiede che vengano adeguatamente valutate alternative di tracciato dei terminali, eventuali opere di mitigazione o si propongano le opportune misure di compensazione degli impatti non altrimenti mitigabili.*

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che lo scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle prescrizioni sopra rappresentate >.

VISTO il DCR n. 36 del 18/04/2019, recante dichiarazione di particolare interesse archeologico ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 del bene culturale denominato "Pozzo antico di Fundalis", sito nel Comune di Uras (OR).

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 25486 del 17/09/2019, ha trasmesso il segue contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. n. 18426 del 13.08.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che, in risposta alle note della Direzione generale ABAP prot. n. 9371 del 29/03/2019 e n. 19952 del 18.07.2019 di questa Direzione Generale, comunicava il parere endoprocedimentale definitivo di competenza in merito al progetto sopra indicato.

Premesso che le varianti ai tracciati originari hanno risolto la maggior parte delle criticità relative alle interferenze con siti e aree a rischio ma che, considerati il grado scarso di visibilità di alcune zone, la lunghezza del tracciato e le condizioni del terreno non consentono talora di individuare eventuali presenze nel sottosuolo e non è pertanto possibile eliminare la possibilità di rischio archeologico, in relazione agli aspetti di tutela archeologica, si concorda con il parere favorevole all'opera espresso dalla competente Soprintendenza, con le seguenti prescrizioni:

- 1) *si chiede di effettuare la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo lungo tutto il tracciato, ai sensi del punto 9.7 della circolare n. 1 / 2016 dell'allora Direzione generale Archeologia, effettuata da un archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico del proponente;*
- 2) *si chiede di comunicare l'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, alla competente Soprintendenza ABAP, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività, al fine di predisporre gli opportuni sopralluoghi del predetto Ufficio periferico del MiBAC;*
- 3) *si chiede di comunicare alla competente Soprintendenza ABAP, nello stesso termine di 7*



(sette) giorni di cui alla prescrizione n. 2, il nominativo del personale archeologico specializzato, incaricato della predetta sorveglianza archeologica. Sarà cura del proponente redigere e realizzare – con oneri a proprio carico - un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della sopracitata Soprintendenza;

- 4) in caso di rinvenimenti a carattere archeologico – anche dubbio - nelle fasi esecutive, la Soprintendenza ABAP potrà valutarne l'entità e l'effettivo interesse archeologico, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto e richiedere l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004.

In ogni caso, alla Società Enura S.p.A. si devono rammentare gli obblighi comunque a carico del proponente – come anche del Direttore dei Lavori - ai sensi delle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero.>.

CONSIDERATO che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP*, con nota prot. n. 27782 del 07/10/2019, ha trasmesso il segue contributo istruttorio:

< In riferimento alla richiesta di parere pervenuta dal Servizio V, nota prot. n. 9371 del 29 marzo 2019 per il progetto in oggetto.

Considerato il precedente contributo istruttorio di questo Servizio trasmesso con nota prot. n. 35774 del 22 dicembre 2017.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nella nota prot. n. 18426 del 13 agosto 2019 (acquisita al prot. n. 22737 del 16 agosto 2019), e precisamente che “le modifiche introdotte nelle ultime integrazioni volontarie hanno consentito di superare alcune delle osservazioni a suo tempo segnalate: [...] – Riguardo alla chiesa di San Simone in località Sa Illetta, si prende atto dell'impossibilità di traslazione del tracciato per la presenza di altre preesistenti infrastrutture (viabilità di lunga percorrenza e area del porto industriale) e si riconosce che l'interferenza, relativa di fatto alla sola fase di cantiere, è comunque localizzata al di là della strada statale e quindi non superiore all'impatto della stessa che già persiste. La visibilità reciproca tra chiesa di San Simone e l'area di progetto è inoltre fortemente limitata dalla presenza del rilevato stradale e dell'attuale vegetazione interposta. – La localizzazione del PIDI n. 2 in prossimità della villa d'Orri in comune di Sarroch è stata una modificata adottando la scelta progettuale di arretrare la posizione dell'impianto a nord dell'originaria ubicazione, in modo da garantire una distanza pari a circa 950 m tra il bene architettonico/monumentale e l'impianto fuori terra, distanza ben superiore del richiesto valore di 500 m; si prende inoltre atto della assicurazione che “qualsiasi prolungamento delle opere in estensione verso Sarroch non richieda punti di sezionamento fuori terra, se non al futuro punto terminale” (Elaborato RE-SIA-0010 pag. 37) e che quindi non verranno in futuro realizzati manufatti fuori terra nell'area immediatamente prospiciente la villa rustica, bensì si avrà la sola connessione interrata della futura linea di derivazione al terminale attuale dell'impianto”.

Questo Servizio, a seguito di valutazione della documentazione integrativa citata in oggetto, per quanto di propria competenza sulla tutela architettonica e storico-artistica concorda con il parere favorevole espresso dalle Soprintendenza competente per territorio >.

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.a. nel documento denominato “METANIZZAZIONE SARDEGNA – Tratto SUD – Studio di Impatto Ambientale – INTEGRAZIONI VOLONTARIE – Vol. 2 di 3 – Note del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, datato 20/03/2019 (p. 37 di 58), in merito alla non necessità di realizzare nuove opere fuori terra nei terreni antistanti il Complesso della Villa d'Orri, oggetto dei decreti ministeriali del 22/02/1963 e del 21/01/1995 di dichiarazione di interesse particolarmente importante, sito nel Comune di Sarroch (CA), al fine di connettere il “Metanodotto



Derivazione per Capoterra – Sarroch DN 150 (6”) PIDI n. 2” se non al futuro punto terminale, comunque assicurando la medesima Società che ai sensi di quanto stabilito dal DM 17/04/2008, sono richieste tali opere fuori terra solo “... - ogni 10 km in caso di valvole con comando locale come per i il metanodotto in esame; - in caso di attraversamento di linee ferroviarie, ad una distanza ravvicinata (1 km o 2 km a seconda delle caratteristiche della linea ferroviaria), che però sono non presenti nell’area di studio”.

CONSIDERATO quanto riportato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel relativo parere endoprocedimentale definitivo prot. n. 18426 del 13/08/2019 in merito alla valutazione effettuata sulla definitiva variante adottata dal proponente ai fini della tutela del bene culturale costituito dal Complesso della Villa d’Orri: “... *La localizzazione del PIDI n° 2 in prossimità della Villa d’Orri in Comune di Sarroch è stata modificata adottando la scelta progettuale di arretrare la posizione dell’impianto a nord dell’originaria ubicazione, in modo da garantire una distanza pari a circa 950 m tra il bene architettonico/monumentale e l’impianto terminale fuori terra, distanza ben superiore del richiesto valore di 500 m; si prende inoltre atto della assicurazione che “qualsiasi prolungamento delle opere in estensione verso Sarroch non richieda punti di sezionamento fuori terra, se non al futuro punto terminale” (Elaborato RE-SIA-0010 pag. 37) e che quindi non verranno in futuro realizzati manufatti fuori terra nell’area immediatamente prospiciente la villa rustica, bensì si avrà la sola connessione interrata della futura linea di derivazione al terminale attuale dell’impianto”.*

CONSIDERATO, pertanto, per come rassicurato dal proponente e valutato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel relativo parere endoprocedimentale definitivo sopra citato, nelle aree antistanti al Complesso di Villa d’Orri nel Comune di Sarroch (CA) non saranno oggetto, neanche nel futuro, di realizzazione di opere fuori terra per la costruzione e funzionalità del suddetto “Metanodotto Derivazione per Capoterra – Sarroch DN 150 (6”) PIDI n. 2”, anche alla luce di quanto proposto in variante dal proponente con il n. 411-02B per il “Met. Derivazione per Capoterra – Sarroch DN 150 (6”)” tra le progressive km 18+195 e km 18+925.

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “*Norme in materia di domini collettivi*”, in particolare quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che “*Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*”.

CONSIDERATO che l’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente all’ultimo periodo del predetto comma 6, ha chiarito che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell’utilizzare la “... *congiunzione “anche”, che ha valore accrescitivo, lungi dall’escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ...*” e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione.

CONSIDERATO, pertanto, che la tutela delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, deve in ogni caso essere garantita in sede di autorizzazione unica del presente progetto.

VISTO il parere n. 3127 del 27/09/2019 reso dalla **Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, reso pubblico sul sito web della medesima Autorità competente in sede statale il 24/10/2019.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati e le note trasmessi nel corso del presente procedimento dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. e dalla sua subentrante Società Enura S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri



sopra integralmente trascritti, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, esposto anche dal competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonici*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che nessuna osservazione del pubblico è direttamente pervenuta alla Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...".

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...".

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito



omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegare anche le Tavole: 1A - Comune di Assemini; 1B - Comune di Cagliari, 1C - Comune di Capoterra; 1E - Comune di Uta, relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI (DPCM del 10/11/1967), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi per la parte relativa al "MET. Cagliari-Palmas Arborea", con il relativo P.I.D.I. n. 1 - *Area Impiantistica di Cagliari*.

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegare anche le Tavole: 3A - Comune di Oristano; 3B - Comune di Santa Giusta (vigente); 3C - Comune di Santa Giusta (adottato), relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE (Decreto dell'Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 133 del 21/08/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi per la parte relativa al "MET. Collegamento Terminale di Oristano", con il relativo P.I.D.I. n. 1, quest'ultimo posto all'esterno della "zona umida costiera" individuata dal PPR e dalla DGR n. 33/37 del 30/09/2010.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "*MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019, art. 14, co. 2, lett. r).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, per il tratto finale della sua infrastruttura denominata "MET. Cagliari-Palmas Arborea" (progressive da km 0+000 a km 3+488 ca.; compreso il relativo P.I.D.I. n. 1 -



Area Impiantistica di Cagliari), ricade nell'ambito delle aree oggetto degli interventi di realizzazione del Porto Canale del Porto di Cagliari, oggetto delle problematiche inerenti la intervenuta inefficacia delle relative autorizzazioni paesaggistiche del 1981, annullate in modo definitivo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 2000.

CONSIDERATO che il procedimento di riedizione "ora per allora" delle suddette autorizzazioni paesaggistiche del 1981 (definitivamente annullate nel 2000), è stato riattivato dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna nel novembre 2018 e lo stesso procedimento non si è ancora concluso, stante la sotto richiamata opposizione del 07/06/2019.

CONSIDERATO che ad oggi non hanno ancora trovato soluzione le problematiche inerenti la compatibilità paesaggistica delle opere riferite al Porto Canale del Porto di Cagliari, vista l'opposizione proposta il 07/06/2019 – ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali alla determina finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, come espressa dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019 (la cui efficacia è pertanto sospesa ai sensi del comma 3 del medesimo dell'articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990).

CONSIDERATO che la compatibilità ambientale, l'autorizzazione e la conseguente realizzazione del progetto di cui trattasi relativamente al tratto dell'infrastruttura denominata "MET. Cagliari-Palmas Arborea" – DN 650 posto tra le progressive da km 0+000 a km 3+488, comprendendo anche il relativo P.I.D.I. n. 1 – Area Impiantistica di Cagliari, ricadente all'interno delle aree del Porto Canale del Porto di Cagliari, non può prescindere dalla risoluzione della predetta problematica a riguardo della definizione della legittima configurazione paesaggistica dei luoghi oggetto d'intervento.

CONSIDERATO, in ogni caso, che il tracciato proposto alla valutazione per la suddetta parte del "MET. Cagliari-Palmas Arborea" – DN 650 (progressive da km 0+000 a km 3+488; compreso il relativo P.I.D.I. n. 1 – Area Impiantistica di Cagliari) è stato oggetto di verifica da parte dei competenti Uffici centrali e periferici del MiBACT nell'ambito del presente procedimento (cfr. il parere endoprocedimentale prot. n. 18426 del 13/08/2019 – pp. 2 e 3 - della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, sopra integralmente trascritto), non riscontrando elementi contrari alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale se riferiti all'attuale stato dei luoghi, come conformati a seguito della realizzazione del Porto Canale del Porto di Cagliari nella fase di efficacia delle relative autorizzazioni paesaggistiche del 1981, solo successivamente al completamento di tale opera oggetto di annullamento definitivo da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22/2000.

CONSIDERATO quanto comunicato dalla Società ENURA S.p.A., con nota prot. n. 198 del 14/11/2019, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, si fa presente che la scrivente Società Enura S.p.A., è subentrata nel procedimento di valutazione di impatto ambientale del gasdotto denominato "metanizzazione della Sardegna - Tratto Sud" alla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Si ritiene opportuno rappresentare di seguito alcune considerazioni di carattere tecnico, finalizzate alla conclusione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare, per il tratto di gasdotto denominato Cagliari — Palmas Arborea (lunghezza complessiva di circa 93,400 Km) e ricadente, per un breve tratto, nell'ambito del Porto Canale di Cagliari (nel tratto tra il PID1 ed il km 3 + 488).

- 1. Nel corso del 2017, Snam Rete Gas ha presentato due istanze per il rilascio della compatibilità ambientale per i gasdotti Tratto Nord (circa 350 km) e Tratto Sud (circa 235 km) e, nei relativi studi di impatto ambientale, Enura S.p.A., evidenzia che: "il progetto è stato comunque dimensionato allo scopo di perseguire la massima flessibilità e sicurezza di approvvigionamento garantendo l'alimentazione del mercato ipotizzato a regime anche da un solo punto di alimentazione" (cfr. Studio di impatto ambientale relazione SPC-LA-83010 - Scopo dell'opera pag. 13 di 559, relativo alla "metanizzazione della Sardegna Tratto Centro-Nord", nonché lo Studio di impatto ambientale relazione RE -SIA- 001 scopo dell'opera - pag. 25 di 448, relativo alla "metanizzazione Sardegna" [Tratto Sud]).*
- 2. Codesta Spett.le Direzione Generale ha evidenziato, sin dal gennaio 2018, e ribadito nella*

50



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

successiva corrispondenza intercorsa nell'ambito del procedimento, l'esistenza di una problematica insorta a seguito "di una recente comunicazione della Direzione Marittima Cagliari, relativamente al contenzioso definito con le sentenze del TAR Sardegna n.1083/1992 e del Consiglio di Stato n. 22/2000, relativamente alla ivi dichiarata illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 1981 per il Progetto Speciale del Porto Canale del Porto di Cagliari, e di conseguenza, anche per la parte ivi ricadente ove si colloca il tratto finale dell'infrastruttura denominata "MET. Cagliari - Palmas Arborea".

3. *L'assemblea plenaria della Commissione Tecnica VIA-VAS ha approvato, nella seduta del 27 settembre 2019, il progetto del metanodotto in parola, come da pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

4. *Per la redazione ed emissione del decreto di Valutazione dell'Impatto Ambientale, a firma dei due Ministri competenti occorre disporre del parere di codesta Direzione Generale.*

Tutto ciò riepilogato Emura, nell'evidenziare l'importanza e il pubblico interesse dell'infrastruttura energetica, la cui realizzazione consentirà di alimentare la Regione Sardegna con il gas naturale,

conferma l'autonomia funzionale del tratto di dorsale che da Cagliari (dal Km 3 + 489) si collega a Palmas Arborea (Km 93 + 400), ivi comprese tutte le relative derivazioni,

precisa altresì che non sarà necessario realizzare ulteriori opere o impianti fuori terra in corrispondenza della progressiva Km 3 + 489, qualora non si dovesse realizzare il tratto in corrispondenza del Porto Canale di Cagliari,

chiede a Codesta Spettabile Direzione Generale di voler procedere nel rilascio del parere di competenza per il gasdotto denominato Metanizzazione Sardegna (Tratto Sud).

Fiduciosi di un favorevole riscontro, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Società Enura S.p.A., con la suddetta comunicazione del 14/11/2019, ha dichiarato "... l'autonomia funzionale del tratto di dorsale che da Cagliari (dal Km 3 + 489) si collega a Palmas Arborea (Km 93 + 400), ivi comprese tutte le relative derivazioni ... ", precisando di conseguenza che, in ogni caso, "... non sarà necessario realizzare ulteriori opere o impianti fuori terra in corrispondenza della progressiva Km 3 + 489, qualora non si dovesse realizzare il tratto in corrispondenza del Porto Canale di Cagliari ...".

CONSIDERATO che, escluso il tratto del "MET. Cagliari-Palmas Arborea" – DN 650" (progressive da km 0+000 a km 3+488, compreso il relativo PIDI n. 1 – Area Impiantistica di Cagliari) ricadente nelle aree del Porto Canale del Porto di Cagliari, la rimanente parte del medesimo metanodotto (progressive da km 3+489 a km 93+400), con le relative derivazioni, risulta comunque funzionalmente autonomo.

CONSIDERATO, in ogni caso, che l'autorizzazione del progetto di cui trattasi (e, quindi, la conseguente realizzazione), se comprensiva anche delle relative opere ricadenti nell'ambito delle aree oggetto degli interventi di realizzazione del Porto Canale del Porto di Cagliari (opere costituite da: 1. tratto compreso tra le progressive da km 0+000 a km 3+488 ca. dell'infrastruttura denominata "MET. Cagliari-Palmas Arborea"; 2. P.I.D.I. n. 1 – Area Impiantistica di Cagliari), non potrà essere rilasciata se non dopo la risoluzione favorevole delle problematiche sopra esposte, in quanto condizione propedeutica alla definizione della legittima configurazione paesaggistica delle aree del medesimo Porto Canale quali oggi esistenti, sulla base della quale attuale configurazione poter quindi confermare la valutazione favorevole dei possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del paesaggio come determinati dal suddetto tratto dell'infrastruttura denominata "MET. Cagliari-Palmas Arborea" e del relativo P.I.D.I. n. 1.

VISTO quanto riferito nella seduta del 19/07/2019 della Camera dei Deputati dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali in risposta all'Interpellanza urgente n. 2-00457 – cfr. il relativo *Resoconto stenografico*, n. 211, pp. 16-18.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste per il progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri sopra integralmente trascritti; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; visti i contributi istruttori del Servizio III della Direzione generale ABAP; la **Direzione**



generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto definitivo relativo alla **“Metanizzazione Sardegna – tratto SUD”**, localizzato nella Città metropolitana di Cagliari e nelle Province di Oristano e Sud Sardegna, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9, fatto salvo quanto sopra considerato a riguardo dell’autorizzazione e conseguente realizzazione del tratto del “MET. Cagliari-Palmas Arborea” – DN 650, compreso tra le progressive da km 0+000 a km 3+488; compreso il relativo P.I.D.I. n. 1 – Area Impiantistica di Cagliari, ricadenti nelle aree del Porto Canale del Porto di Cagliari:

- 1) Il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’intervento di cui trattasi devono prevedere:
 - a) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo (da realizzarsi lungo tutti i tracciati previsti), che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) nelle aree boscate e nelle sugherete, ove sia tecnicamente possibile, l’estensione del ricorso alla tecnica del microtunnel per la posa dei metanodotti, come anche ad ogni altra tecnica utile a minimizzare ulteriormente il sacrificio della vegetazione esistente e degli elementi arborei (comunque da reimpiantarsi o compensarsi con nuove piante in luoghi limitrofi alle relative opere);
 - c) che nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, non siano comunque costruite opere fuori terra di qualsiasi genere;
 - d) che, relativamente alla localizzazione delle condotte interrato del metanodotto nelle aree “naturali e sub naturali” riguardanti le zone umide costiere degli Stagni di Cagliari, Santa Gilla, Oristano, Sassu-Cirras e Santa Giusta, siano adeguatamente valutate eventuali possibili alternative di tracciato dei terminali, eventuali ulteriori opere di mitigazione (come, per esempio, indicato alla lett. b della presente condizione ambientale) o si propongano le opportune misure di compensazione degli impatti non altrimenti mitigabili.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 2) La Società Enura S.p.A., con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, deve:
 - a) comunicare l’inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
 - b) sia comunicato alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato curriculum) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 3, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Società Enura S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 3) La Società Enura S.p.A. deve provvedere a che, nell'ambito del territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (si confronti nel particolare il relativo parere endoprocedimentale prot. n. 18426 del 13/08/2019, sopra integralmente trascritto):

a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidano nel sottosuolo lungo tutto il tracciato, ai sensi del punto 9.7 della circolare n. 1 / 2016 dell'allora Direzione generale Archeologia, effettuata da archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Società Enura S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 5) Si prescrive alla Società Enura S.p.A.:

a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società Enura S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 6) In corso d'opera la Società Enura S.p.A. deve provvedere a che:
- i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società Enura S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;
 - qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Definitivo o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal medesimo progetto, provvedendo in ogni caso alla disposizione dei nuovi esemplari vegetazionali in modo non geometrizzato;
 - la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 7) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri, con particolare riguardo al ripristino dello stato *ante operam* delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, rispettandone la relativa destinazione originaria.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it

smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 8) La Società Enura S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto – anche se realizzato per lotti - deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

- a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 9) La Società Enura S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap@beniculturali.it